Ordine del giorno per le tornate di domani.

(*Al tocco*):

1° Seguito della discussione del progetto di legge concernente l'affrancamento del Tavoliere di Puglia.

Discussione dei progetti di legge:

2° Vendita di beni demaniali in Toscana;

3° Facoltà al Governo di promulgare i progetti di legge relativi ai magazzini generali e alle bonifiche;

4° Pensione vitalizia a ciascuno dei Mille della spedizione di Marsala;

5° Abolizione delle decime ecclesiastiche.

(*Alle ore 8 1/2 della sera*):

« Interpellanza del deputato Polsinelli riguardo alla cessione fatta dal Governo ad una società dei residui dovuti dai comuni pel dazio di consumo; del deputato Marolda intorno ad alcune disposizioni del regolamento del dazio di consumo. »

TORNATA DEL 12 GENNAIO 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO RESTELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Relazione sul disegno di legge per l'unificazione giudiziaria del Regno.* = *Domanda del deputato Greco A. circa il progetto di legge sulla Sila delle Calabrie, e risposta del ministro per le finanze, Sella.* = *Seguito della discussione del disegno di legge per l'affrancamento del Tavoliere di Puglia — Emendamenti del ministro Sella e dei deputati Scocchera e De Cesare all'articolo* 5° *— Opposizioni del relatore Mancini all'emendamento del ministro, che è approvato.* = *Spiegazioni dei deputati Visconti-Venosta e Pisanelli circa l'estradizione chiesta dal Governo francese del sergente Forget, e repliche del deputato Boggio — Avvertenza d'ordine del deputato Mellana.* = *Approvazione degli articoli* 6 *e* 7 *della legge in discussione — Emendamento del deputato Scocchera e della Commissione all'articolo* 8 *— Osservazioni del deputato Giacchi — Obbiezioni dei deputati Scocchera e De Cesare all'articolo* 9, *e risposte del relatore e del ministro — Emendamenti del deputato De Cesare al* 10°, *oppugnati dai medesimi — Chiarimenti e osservazioni del presidente del Consiglio La Marmora, e del deputato Mellana — Approvazione degli articoli fino al* 14° *— Articolo d'aggiunta del ministro, rinviato.* = *Risultamento della votazione per la nomina del terzo commissario per la Cassa ecclesiastica.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, *segretario*, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

GIGLIUCCI, *segretario*, espone il seguente sunto di petizioni:

10253. Il Consiglio provinciale di Novara ricorre al Parlamento onde egli voglia provvedere in quella misura che stimerà più equa al compenso delle requisizioni austriache del 1859, subìte da vari comuni di detta provincia.

10254. Il professore Emilio Roncaglia e 538 cittadini che presero parte ad un'adunanza popolare tenutasi in Modena, fanno istanza perchè la soppressione delle corporazioni religiose venga approvata nella presente Sessione legislativa.

10255. Il Consiglio comunale di Fiesole fa adesione alla memoria sporta dal notaio Torrigiani sull'unificazione del sistema di esigere le imposte dirette.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero i seguenti omaggi:

Il teologo Prudente Franco, prevosto in Coazze (Susa) — Opuscolo intitolato: *Alcune osservazioni di un parroco delle antiche provincie sullo schema di legge sullo stipendio del clero ed in particolar modo sul miglioramento delle parrocchie*, copie 250;

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio — Circolare emanata intorno al credito fondiario, agricolo e popolare, copie 10;

Il signor Francesco Cortese, ispettore sanitario nell'esercito italiano — Sua opera intitolata: *Delle imperfezioni superstiti alle ferite ed alle malattie contratte in campagna*, una copia.

MORINI. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 10253 la quale è relativa al risarcimento delle requisizioni austriache imposte nel 1859

alla provincia novarese. Questa petizione fu già da tempo inviata dal Consiglio provinciale di Novara, ma se ne ritardò la presentazione perchè si attendevano alcuni dati atti a precisare l'importare delle requisizioni stesse. Questi dati non si ebbero fino ad ora; se si riuscirà in seguito ad ottenerli si trasmetteranno alla Commissione delle petizioni. Ciò in quanto alla petizione, ma poichè ho la parola, mi permetto di pregare l'onorevole nostro presidente a voler degnarsi di far assumere informazioni, verificare, o far verificare a che punto siano i lavori di una certa Commissione stata nominata sino dal 30 giugno ultimo scorso, ed incaricata della disamina del progetto di legge relativo all'acquisto per parte dello Stato dei due roggioni, Busca e Birago.

Questo progetto non è d'interesse semplicemente locale, ma tocca in sommo grado le finanze nazionali per ragioni che io qui non credo di accennare perchè non è presente il ministro delle finanze.

Essendo quindi questo progetto di somma importanza per le finanze, spero che la Presidenza vorrà informarci a che punto siano i lavori relativi, che, a mio credere, dovrebbero essere spinti con qualche alacrità.

PRESIDENTE. Ritenuta questa raccomandazione fatta dal deputato Morini, la petizione a cui egli ha fatto allusione sarà dichiarata d'urgenza.

SANSEVERINO. Nella tornata del 10 gennaio vennero annunciate col numero 10246 parecchie petizioni in questa forma:

« Parecchi abitanti delle diocesi di Catania, Caltanissetta, Firenze, Pisa, San Miniato, Montalcino, Ferrara, Bari e Crema, pregano la Camera a voler respingere il progetto di legge relativo alla soppressione delle corporazioni religiose. »

In quanto a Crema debbo dichiarare che non già gli abitanti di Crema, ma sono soltanto 18 monache, ossia 18 figlie di carità, le quali hanno fatto questa petizione, ed è ben naturale che esse, trattandosi di causa propria, si opponessero alla legge di soppressione delle corporazioni religiose.

Io ben so che a Crema si vanno mendicando delle sottoscrizioni per appoggiare una petizione in senso contrario alla proposta di legge del ministro Vacca; però mi gode l'animo di poter dichiarare che la maggioranza del circondario di Crema è favorevolissima alla soppressione *senza eccezioni* delle corporazioni religiose.

E ciò posso attestare tanto per le cognizioni mie particolari, quanto per le continue lettere che mi pervengono, con cui vengo eccitato a propugnare la soppressione delle corporazioni religiose.

Aggiungo finalmente che l'avrei propugnata di tutto cuore, anche senza l'eccitamento di quelle lettere.

PRESIDENTE. Dunque ella domanda l'urgenza della petizione.

SANSEVERINO. Perdoni, è una semplice dichiarazione, e credo che la petizione sarà stata come di diritto trasmessa alla Commissione.

PRESIDENTE. Annuncio alla Camera che il deputato Antonio Greco intende di muovere interpellanza al ministro delle finanze per conoscere il motivo per cui il disegno di legge sulla Sila di Calabria, già approvato dal Senato, non sia stato presentato alla Camera.

Domando al signor ministro quando intenda di rispondere a questa interpellanza.

SELLA, *ministro per le finanze.* Sono pronto a rispondere subito e molto breve. Se non vado errato, quel progetto di legge trovasi davanti al Senato, e credo non ne sia ancora stata fatta la relazione.

GRECO ANTONIO. Sin dall'anno scorso fu presentato al Senato questo progetto, che fu discusso dagli uffici, e speravo che a quest'ora la relazione fosse stata presentata per essere discussa in quel Consesso prima che terminassero i lavori parlamentari, trattandosi di cosa che interessa non poco buon numero di cittadini e la giustizia.

La discussione che venne intrapresa sulla legge relativa al Tavoliere delle Puglie mi porgeva occasione di domandare al signor ministro che cosa intendeva fare relativamente a quel progetto, e non era mia intenzione, per verità, di fare un'interpellanza, voleva solo sapere se il Ministero intendeva di ritirare quel progetto o presentarne un altro.

SELLA, *ministro per le finanze.* Io non ho nessuna intenzione di ritirare quel progetto di legge, anzi desidero che sia discusso onde riceva la sua applicazione.

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA UNIFICAZIONE GIUDIZIARIA.

PRESIDENTE. Il deputato Pisanelli ha la parola per presentare una relazione.

PISANELLI, *relatore.* Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge per l'unificazione giudiziaria.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO DEL TAVOLIERE DI PUGLIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione sul progetto di legge sul Tavoliere di Puglia.

Richiamo alla Camera che ieri fu votato il primo paragrafo dell'articolo 4, con riserva che il secondo paragrafo abbia da consistere in ciò che costituisce l'articolo 5 del progetto, il quale secondo paragrafo però non è stato ancora nè discusso, nè votato.

Ieri però si è votato il capoverso dell'articolo 4, che diverrà l'articolo 5.

Procediamo ora alla discussione di quello che nel progetto della Commissione era articolo 5, e che diverrà il capoverso dell'articolo 4.

Domando se la Commissione ed il Ministero siano d'accordo intorno alla redazione di quest'articolo 5, sul quale debbo annunziare alla Camera che il deputato De Cesare ha presentato il seguente emendamento, che, cioè, in luogo di dire: « i pagamenti si faranno nelle scadenze attualmente stabilite pel pagamento del canone, » si dica: « il pagamento per le rate del capitale e dell'interesse si faranno dal 1° al 15 giugno di quest'anno. »

SELLA, *ministro per le finanze*. Osserverei anzitutto per la redazione di quest'articolo 5 che essendosi nell'articolo 4 detto che il tempo in cui comincia l'estinzione del debito deve essere il 1° gennaio 1868, ne viene per conseguenza che qui bisogna dire: « I censuari continueranno sino al 31 dicembre del 1867 a corrispondere a titolo d'interesse solamente il canone antico. » Questa è una modificazione di cifra resa inevitabile all'articolo 4 già votato. In fatti ecco come sta l'articolo 4: « Nel termine di quindici anni a contare dal 1° gennaio 1868 i censuari saranno tenuti di estinguere il loro debito verso il demanio, pagandone un quindicesimo per ogni anno, salva ad essi la facoltà di anticiparne il pagamento. » Poi fu votato: « I censuari potranno liberarsi dal loro debito cedendo allo Stato titoli di rendita inscritta al 5 per cento sul Gran Libro del debito pubblico italiano al loro valore nominale. »

PRESIDENTE. Questo diventa l'articolo 5.

SELLA, *ministro per le finanze*. Consegue da questo che bisogna dire, nell'articolo che oggi è chiamato 5°, 31 *dicembre* 1867 invece di 31 *dicembre* 1868, come da prima stava.

Ora prima d'inoltrarmi nell'esame della questione sollevata dall'emendamento De Cesare, io già sin da ieri annunziava che avrei proposto sopra quest'articolo un emendamento consistente nel sostituire il 5 per cento come tassa d'interessi al 4 1/2 per cento di cui qui si parla.

Credo che forse per l'utilità della discussione convenga cominciare a discutere intorno a questo punto come forse più importante di quello contemplato dall'emendamento suggerito dall'onorevole De Cesare.

PRESIDENTE. Il deputato De Cesare parla intorno alla misura dell'interesse?

DE CESARE. Parlo sulla misura.

SCOCCHERA. Poco fa ho chiesto la parola, e forse non sono stato udito; su quest'articolo anzi me la aveva riserbata fin da ieri.

PRESIDENTE. Allora ha la parola.

SCOCCHERA. Dirò pochissime cose.

La prima parte dell'articolo in esame dice così:

« I censuari continueranno sino al 31 dicembre del 1868 a corrispondere a titolo d'interesse solamente il canone antico, ed in seguito pagheranno l'interesse del 4 per cento sulla somma per essi dovuta. »

Ora io non ho che tre osservazioni a presentare; due si possono dire di semplice forma e un'altra di sostanza.

Io crederei debba sostituirsi la frase *canone attuale* ov'è detto *canone antico;* sia perchè questa espressione è stata usata negli articoli precedenti, e sia perchè nell'amministrazione del Tavoliere per canone antico s'intende quello stabilito sotto il Governo militare francese.

Per non portare equivoci, io propongo dunque di dire *canone attuale.*

In seguito, anche a maggiore schiarimento, aggiungerei la parola *scalare* dove è detto *pagheranno l'interesse.*

Finalmente, ove si dice: *sulla somma per essi dovuta,* è da considerare che questa somma è un insieme del capitale canone, del capitale laudemio e del capitale arretrati. Se sopra tutti quei capitali presi insieme si vogliano gl'interessi, ecco quello che avverrebbe.

Pel capitale dei canoni arretrati, che pur sono interessi, si avrebbe l'interesse dell'interesse.

In quanto al capitale laudemio, l'interesse del prezzo del riscatto supererebbe di un decimo il canone attuale, perchè includerebbe l'interesse della metà del laudemio capitalizzato, mentre che col sistema del Senato al fisco non verrebbero diminuiti gl'introiti; al quattro e mezzo aggiunto il decimo per interessi sul mezzo laudemio elevato a capitale, interesse che corrisponde appunto al mezzo, si ha in totale il cinque per cento, corrispondente al canone attuale; e vi sarebbe di più l'interesse che si pretende sul capitale dei canoni arretrati. Adunque ripeto: se il sistema del Senato non venisse adottato si avrebbe l'inconveniente di aumentare ingiustamente il canone attuale, come bene osservava l'onorevole senatore Scialoia nell'altro ramo del Parlamento: in effetti al cinque per cento canone attuale, o interesse del capitale canone, aggiunto il decimo per interesse del laudemio, si avrebbe il cinque e mezzo per cento, oltre il soprassello degl'interessi pei canoni arretrati.

Quindi non v'è altra alternativa: o distinguere il capitale canone formato col moltiplicare 20 volte il canone suddetto, e su questo starebbe bene corrispondere il 5 per cento, mettendo da parte il laudemio elevato a capitale, sul quale non è giusto corrispondere l'interesse; ovvero mantenere intatto il capitale formato con le norme dell'articolo secondo, e diminuire di un decimo la ragione degl'interessi, passandoli al quattro e mezzo per cento.

Queste ragioni svolse in Senato egregiamente l'onorevole senatore Scialoia e parvero di tanta evidenza che venne adottato il suo emendamento. Parmi dunque opera conveniente ed assennata tenerci strettamente al sistema del Senato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Scocchera a mandare per iscritto alla Presidenza la sua proposta di variazione delle due parole cui ha accennato.

La parola è al deputato De Cesare.

DE CESARE. Il Tavoliere di Puglia, o signori, costa molto caro ai censuarii. Nel 1806, quando fu fatta la censuazione sotto il Governo francese, i censuarii pagarono, a titolo d'entratura e di riscatto delle terre di

portata, 8 milioni e mezzo. Oltracciò il canone fu accresciuto di 500,000 lire, ed altrettanto valse il contributo fondiario messo a carico dei censuari.

Sparita la dominazione francese, sottentrati ad essa i Borboni, costoro comminarono multe ai censuari per le dissodazioni avvenute pur legalmente nel decennio dell'occupazione militare francese, accrebbero i canoni, vincolarono le terre, e con la famosa legge del 13 gennaio 1817, così detta di transazione (e fu invece di spogliazione), riscossero dai poveri censuari un'altra somma di otto milioni di lire.

Dal 1817 sino al 1834, per multe inflitte agli stessi censuari che dissodarono al di là del quinto permesso dalla legge, pagarono altri due milioni. Infine per rata della strada sannitica che conduce da Foggia agli Abruzzi, pagarono altri tre milioni; per la qual cosa, i censuari, oltre all'avere pagato dal 1806 sino ad oggi, per 60 anni, un milione di più per canone e fondiaria, hanno pagato pure per violenze ed arbitrio dei passati Governi altri 21 milioni e mezzo. Il Tavoliere di Puglia non vale più di 40 milioni, quindi non è strano od avventato se io dico che i censuari l'anno pagato due volte ed ora lo pagano anche per la terza. Ma queste sono considerazioni retrospettive che spettano alla storia dolorosa del Tavoliere; lasciamole da parte. Invece mi collocherò sul terreno delle condizioni economiche presenti delle terre del Tavoliere e dei censuari. In media, 24 ettari delle terre del Tavoliere di Puglia, equivalenti ad una carra, se sono di natura erbosi, ovvero boscosi, non danno più di 400 lire di rendita. Su queste 400 lire di rendita gravitano i seguenti pesi:

Per canone medio al Tavoliere di Puglia . .	L.	125
Per fondiaria, in ragione media	»	45
Per canone a comuni ed altri corpi morali .	»	25
Pei diritti promiscui a privati	»	25
Per spese di custodia	»	30
	Lire	250

La loro rendita è di 400 lire, non rimane dunque di netto che la somma di 150.

Ma, signori, qui non bisogna dimenticare che la proprietà fondiaria del regno italiano, la quale ascende a 25 miliardi, è gravata di debiti ipotecari per 5 miliardi. La proprietà non frutta che il 4 per cento, epperò essa dà una rendita di un miliardo, invece gl'interessi dei 5 miliardi di debito ipotecari in media fruttano il 7 per 100 e danno di rendita a favore dei creditori 330 milioni. Se adunque la rendita non oltrepassa il 4 per 100 netto nelle presenti condizioni agrarie del regno, io domando in che guisa il ministro delle finanze vuole il 5 per 100, ed anche dopo che il Senato ammise il 4 e mezzo?

E notate che sul Tavoliere di Puglia vi sono 12 milioni di crediti inscritti, i quali non il 7 per 100, ma fruttano ai creditori sino al 10, poichè i mutui con iscrizione nelle provincie meridionali si fanno al 9 e al 10 per 100.

Per tutte siffatte ragioni cavate dalle presenti condizioni economiche di quelle provincie e coordinate nello stesso tempo alle condizioni generali del regno, io prego la Commissione e la Camera di voler ritenere il 4 e mezzo per 100 e rigettare la proposta del signor ministro che chiede il 5.

SELLA, *ministro per le finanze*. L'onorevole Scocchera ha proposto alcuni emendamenti i quali mi paiono evidentemente accettabili, non facendo che chiarire meglio le cose, sia quando invece di *canone antico* propone dirsi *canone attuale*, sia quando domanda l'indicazione degl'interessi scalari sulle somme dovute dai censuari.

La difficoltà sta nel vedere se su questo debito del censuario debba imputarsi l'interesse del 5 o del 4 1/2 per 100.

A sostenere l'interesse minore l'onorevole De Cesare diceva che il Tavoliere di Puglia è già stato molte volte comprato dai censuari, e lo dimostrava con un ragionamento abbastanza curioso: sommava insieme le annualità dei sessanta anni dal 1806 in poi e ne aveva un totale superiore al valore del Tavoliere.

Se fa i conti a questo modo....

DE CESARE. Domando la parola.

SELLA, *ministro per le finanze*... l'onorevole De Cesare troverà facilmente che tutto fu più volte pagato, e tante più volte quanto più antica è la prestazione. E di questa guisa rimontando indietro, chiunque fosse amico delle immagini poetiche, di cui si diletta talvolta l'onorevole De Cesare, potrebbe facilmente dimostrare che il fisco è veramente l'Orco vorace che tutto divora ed inghiotte.

Ma a che cosa serve un ragionamento di questa fatta?

Diceva inoltre l'onorevole preopinante che sui censuari del Tavoliere si erano messi dei pesi poco ragionevoli, e citava ad esempio ciò che si fece nel 1806 e nel 1817.

Ma credo che, se alla stessa stregua vuole l'onorevole De Cesare considerare quanto avvenne a varie riprese quasi dappertutto in determinate epoche della storia, troverà dovunque che in certi tempi furono fatti dei soprusi, che in certi momenti la necessità costrinse i Governi a chiedere straordinari contributi. Mi pare quindi che non reggano per nulla gli argomenti tratti fuori dall'onorevole De Cesare per dimostrare la sua tesi.

Ad un curiosissimo argomento è ricorso l'onorevole De Cesare per dimostrare come riescirebbe grave l'interesse del debito di cui si troverebbero caricati i censuari una volta dichiarato l'affrancamento piuttosto che al 4 1/2, al 5 per cento.

Egli disse come nel Tavoliere vi sia l'abitudine di pagare sopra i capitali che si prendono a mutuo, non solo il 4 1/2 come egli domanda, non solo il 5 che io stesso propongo, ma bensì il 9 ed il 10 per cento.

All'onorevole De Cesare, valente economista, domanderò che cosa significa questo.

A quanto io credo, significa puramente e semplice-

mente che questi terreni sono di tale natura che mette conto l'impiegare nei medesimi dei capitali pei quali si paghi il 9 ed anche il 10 per 100. L'argomento da lui invocato mi sembra dimostrare ad evidenza che io stia nei limiti di una perfetta ragionevolezza chiedendo un interesse del 5 per 100 sopra un debito che già la Camera ha riconosciuto doversi imputare ai censuari dal momento che n'è stato dichiarato l'affrancamento.

L'onorevole De Cesare diceva ancora che la disposizione che il Ministero propone è contraria a quella che proponeva il Senato, imperocchè questo propose il 4 1/2 e quello il 5 per 100.

Ho già fatto osservare fin da ieri come nè l'onorevole Scocchera, nè l'onorevole De Cesare vorrebbero far accettare la proposta complessiva del Senato piuttosto che quella che io faceva alla Camera.

Ho già dimostrato ieri che aveva fatta una grandissima concessione in favore dei censuari, colle modificazioni proposte, e certo torna ad essi favorevole quella proposta già votata, con cui si fa loro facoltà di pagare con cartelle a valor nominale.

Ma io faceva di più ancora con una variazione che il relatore ha ieri sommariamente accennato, e la cui importanza potendo essere sfuggita all'attenzione della Camera, mi permetto ora di rammentare.

Io ho consentito che dell'ultimo alinea dell'articolo 4 si facesse un articolo staccato, il quale deve venire dopo l'articolo che porta ora il numero 5.

Qual è la conseguenza di questa semplice trasposizione?

La conseguenza è che mentre coll'antica redazione pareva che la facoltà di affrancare mediante la presentazione di una cartella che eguagliasse al valor nominale il debito, potesse solo ammettersi quando questo debito era nella sua integrità; colla trasposizione di questo alinea io vengo invece ad ammettere che queste cartelle al valor nominale si debbano accettare per l'affrancamento in qualunque dei 15, anzi dei 18 anni, siano esse offerte.

Ma vi è qualcosa di più ancora. Con questa trasposizione si ammette che queste cartelle debbano sempre essere ricevute non solo in estinzione del capitale, ma anche degli interessi che si dovessero pagare ancora nell'anno in cui il debito si estingue; risulta cioè da questa trasposizione, che sia nel primo, sia nel secondo, sia nel terzo, sia nel quindicesimo e sia anche nel diciottesimo anno, può il creditore liberarsi intieramente del debito ch'egli può avere, tanto in capitale, quanto in interessi, mediante presentazione di una cartella del debito pubblico.

Ben vede adunque l'onorevole De Cesare che neppure quest'argomento, che egli invoca in suo favore, cioè la deliberazione del Senato, regge; imperocchè essa deve essere esaminata nel suo complesso; e così considerandola, la troverà certamente molto meno favorevole ai censuari del Tavoliere di Puglia, che non sia il complesso della proposta che io ho acconsentita.

Io osservo poi che si può benissimo disputare, e capisco che si disputi, intorno all'entità del debito che si vuole imputare ai censuari del Tavoliere, una volta che è dichiarato per legge l'affrancamento, ma quando questo debito è stato determinato, quando la Camera ha riconosciuto che questo debito deve valutarsi ventidue volte il canone attuale, io capisco benissimo che per una parte possa la Camera voler fare una facilitazione nel pagamento di questo capitale mediante l'emissione di cartelle al loro valor nominale anche per stare nello stesso terreno in cui si sta colla legge generale di affrancamento dei canoni e livelli, per cui si adottò l'affrancamento mediante una rendita sul debito pubblico uguale al canone. Ma quando si è ammessa l'esistenza di questo debito, io per verità non so vedere alcuna ragione per cui alle quote non ancora soddisfatte si possa attribuire un interesse inferiore al cinque per cento. Io non ci vedrei altra ragione se non quella che si potesse dire oggi l'interesse del cinque per cento essere troppo elevato e si potesse presumere che in breve giro di tempo possa ribassare.

Se il mercato monetario in Italia fosse tale da far presumere che fra pochi anni l'interesse legale possa essere, per esempio, come lo è in altri paesi, del 3 per cento, io capisco che questo potrebbe essere un'argomentazione contro questa quota d'interesse; ma io credo che nella condizione in cui si trova attualmente il mercato monetario in Italia, nessuno potrà ragionevolmente trovare troppo elevato questo tasso del 5 per cento che io propongo.

Al postutto prego la Camera, e coloro specialmente che tanto si interessano al Tavoliere di Puglia, a ritenere che nessuno più di me è desideroso che sia tolta dal Tavoliere questa triste condizione di cose, che nessuno è più di me desideroso che si facciano intorno a questa bellissima pianura tutti i lavori che il progresso dell'agricoltura richiede; nessuno più di me, come ministro delle finanze, ha interesse a che la produzione di questi terreni sia d'assai più grande di quello che è in oggi.

Egli è perciò che sono entrato nello studio di questa legge con un solo proposito, quello di fare quanto in me si poteva, onde renderne più agevole l'esecuzione, e far sì che il Tavoliere dia frutti corrispondenti alla felicissima posizione in cui la natura l'ha posto; per conseguenza non fui mosso in tutte le mie proposte, se non dal desiderio di conciliare le diverse opinioni che in diversi luoghi si sono sopra questa questione manifestate.

Giova notare ancora che è mio debito di riflettere non solo a ciò che possa piacere ai presenti, ma di tener conto eziandio di tutti gli ostacoli che possono attraversare l'esecuzione di questa legge.

Ho il convincimento che colla proposta che ho fatto, mentre l'applicazione della legge fu resa molto più agevole pei censuari, per altra parte si sia anche tenuto il debito conto di tutte le considerazioni che sono state manifestate in proposito, in guisa che colla proposta

che io ho fatto possa essere resa possibile al più presto la realizzazione del desiderio in cui siamo del perfetto affrancamento, e della più sollecita lavorazione di questo Tavoliere.

Prego quindi la Commissione, oltre a tutte le altre considerazioni, a voler ritenere ancora che questa proposta non può essere staccata da un complesso di disposizioni assai favorevoli al Tavoliere, e che per conseguenza non sia altro che un mettere in pericolo la legge stessa, il voler respingere la proposta che io vo facendo, imperocchè, o signori, oltre alle altre agevolezze che ho già indicato, dico fin d'ora che io acconsento colla Commissione alla facilitazione che propone all'articolo 7 per il pagamento della tassa di registro, e, per parte mia, reputerei con questa e colle altre concessioni che già furono fatte, di essere giunto al limite delle concessioni che per parte mia si possono fare.

DE CESARE. Tolga il cielo che io metta in dubbio le larghezze di cuore dell'onorevole ministro delle finanze; esse sono oramai note abbastanza; solamente mi duole che egli, che è stato così ardito nel salire il monte Rosa, non abbia fatta una passeggiata nella bellissima pianura di Puglia.

SELLA, *ministro per le finanze*. Ci sono stato.

DE CESARE. Allora avrebbe potuto ascendere anche sul Gargano che è una montagna quasi considerevole quanto il monte Rosa. (*Oh! oh!*)

Vorrei fare persuaso l'onorevole ministro che se egli avesse addentrato bene la storia del Tavoliere di Puglia non avrebbe detto che io ho assunto l'impegno di far valere i canoni pagati quasi come prezzo del valore del Tavoliere.

Io non ho detto questo; io ho voluto invece affermare che oltre al canone del 1806 fu messo a conto dei censuari la fondiaria che sino al 1805 aveva pagato il fisco. Io ho voluto dire che i censuari pagarono per fondiaria un dippiù di 500,000 lire, e per aumento ingiusto di canone altre 500,000 lire; io ho voluto rilevare infine che nel 1817 pagarono altro arbitrario aumento di canone.

E come se coteste violazioni di legge fossero nulla pagaron pure per la strada sannitica 3 milioni di lire. Coteste somme non hanno che fare colla vera ragione del canone; ed è su ciò che intendo richiamare l'attenzione del signor ministro.

Il ministro delle finanze ha detto pure che, se i censuari pagano il 9 ed il 10 per cento su i debiti iscritti, ciò significa che la terra rende tanto da poter pagare non solo questo grave interesse, ma ritrarne eziandio un utile. I censuari che hanno iscrizioni sui loro beni sono quasi tutti quelli che fecero dei fabbricati, costruirono pozzi e cascine; in breve, che migliorarono le terre del Tavoliere, e costoro non permettono che queste loro possessioni sieno espropriate. Egli è per ciò che dalle altre loro rendite pigliano quel tanto che può supplire all'aumento degl'interessi dei debiti iscritti sulle terre del Tavoliere di Puglia.

Dunque non ha ragione il ministro delle finanze quando dice che il censuario, potendo pagare un interesse maggiore, ciò significa che la rendita del fondo sia eguale allo stesso interesse.

Le rendite del Tavoliere di Puglia oggi non oltrepassano il 4 per cento; il 4 1/2 è anche grave; e se lo elevate al 5 renderete più triste le condizioni economiche di quelle provincie.

Quindi io prego nuovamente la Camera a non voler accogliere la proposta del signor ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha la parola.

MANCINI, *relatore*. Duole moltissimo alla Commissione che il signor ministro abbia creduto di persistere nel suo dissenso sopra un argomento che, bisogna dirlo, è di principale importanza nella legge. Si tratta di cangiare radicalmente le condizioni dell'affrancamento, dappoichè la variazione viene a cadere nel prezzo o corrispettivo di quest'affrancamento, proponendosi di modificare, aumentandolo, l'interesse che sul medesimo si paga. Ognuno comprende che in simili contratti cangiare il prezzo o la misura dell'interesse sul medesimo, è cangiar tutto, vale a dire si verrebbe a sostituire un contratto ad un altro.

L'onorevole ministro ripete sempre che il Governo ha fatta una grande concessione quando ha acconsentito che il pagamento si faccia in rendita iscritta sullo Stato. Ma io non posso riguardare come una nuova concessione e titolo a compensi ciò che è semplicemente l'effetto di una condotta conseguente e logica del Governo; dappoichè questo medesimo assunto del pagamento in rendite iscritte il Ministero già sostenne energicamente avanti al Senato, e nel progetto ministeriale sin da principio era stabilito ed ammesso un tal modo di pagamento; come dunque potrebbesi qualificare una concessione che il Ministero resti fedele alla propria opinione innanzi a questa Camera, confortato come si trova dal voto unanime della Commissione dell'Assemblea?

Vediamo piuttosto se il Senato abbia reso omaggio ad una ragione di giustizia, quando il Senato ha stabilito l'interesse del 4 1/2 per cento, anzichè del 5.

Laddove io riesca a dimostrare alla Camera che non si poteva far diversamente; che s'intese compiere un atto di scrupolosa giustizia; non vedo perchè noi dovremmo invece commettere un'ingiustizia, e mostrarci più duri, più esigenti di quello che l'altra Assemblea abbia fatto nel pronunziarsi su questa questione.

Ritenga la Camera che per ora, cioè prima di questa legge, i censuari del Tavoliere non hanno verso lo Stato altro debito che quello del canone; si capitalizzi pure questo canone moltiplicandolo venti volte, e sul capitale che se ne formerà io dichiaro esser giusto che paghi un interesse scalare del cinque per cento sino alla sua completa estinzione; fin qui siamo d'accordo col ministro, nè ci opporremmo che il solo capitale del canone fosse produttivo dell'interesse del cinque per cento.

Ma questa legge aggiunge al capitale del canone a

carico dei censuari due altri articoli di debito, i quali per loro natura non producono interesse; anzi è stata posta in dubbio anche la giustizia di questo aumento delle loro obbligazioni.

La prima di queste aggiunte al capitale deriva da ciò che la legge obbliga a pagare non già venti volte il canone attuale, ma ventidue, cioè un decimo di più per la eventuale speranza di un credito di laudemio, che in rarissime circostanze avrebbe potuto sorgere in favore dello Stato, padrone diretto nelle alienazioni del dominio utile.

Questo dunque non è un credito attuale e certo dello Stato, non è un debito dei censuari; ma soltanto, nell'ipotesi rara ed incerta di una trasmissione del dominio utile, sarebbe nato il credito dello Stato, sarebbe nato il debito del censuario venditore od acquirente.

Per ora certamente un credito di laudemio non esiste, e non potrà esistere. Potrà la legge stabilire che anche dopo essersi pagato il capitale del canone, per conseguire l'affrancamento debba il censuario dare un decimo di valore in più allo Stato, come rappresentativo dell'incerta e remota speranza di percepire alcun laudemio, della quale lo Stato rimarrà spogliato, ognuno comprende che questo decimo di più non è un debito attuale che veramente abbiano i censuari, e tanto meno un debito che si possa considerare produttivo di alcun interesse.

L'altra aggiunta consiste nei canoni arretrati, i quali non compongono una lieve somma. I dati statistici, che ho sotto gli occhi, mi avvertono che dai registri dell'Amministrazione risultava nel fine dell'anno 1863 un cumulo di arretrati di lire 969,783 81. È giusto che questi arretrati si paghino; ma avendo essi stessi la natura di frutti od interessi, non sono produttivi di altri interessi.

SELLA, *ministro delle finanze*. Come?

MANCINI, *relatore*. Certamente oggi non producono interessi. Il ministro delle finanze non può supporre che qualunque debitore di un canone allo Stato paghi ben anche un interesse su questo interesse. Bisogna sperimentare un giudizio e chiedere un interesse d'interesse se le leggi lo permettono; ed io gli garantisco che non vi ha tribunale che, secondo la legge napoletana, permetta di riscuotere l'interesse dell'interesse.

Adunque, signori, vediamo qual è quest'aumento che noi produciamo colla legge. Aggiungiamo pressochè un milione per arretrati ed un decimo per capitale di sperabili laudemii, cioè non meno di altri quattro milioni circa; in tutto circa cinque milioni.

Pertanto che cosa domanda il ministro delle finanze? Se egli vuole il 5 per cento sul capitale del canone, nulla di più giusto; ma non potrebbe pretendere un interesse qualunque sopra le altre somme che non sono un debito presente degli enfiteuti, i quali non sarebbero tenuti forse mai a pagare verun laudemio, e tanto meno debbono interessi sopra i canoni arretrati, che in parte sono remoti arretrati niente meno che dal 1806 e dal 1807, e che oggi per la prima volta il Governo verrebbe in certa guisa ad acquistar la speranza di riscuotere, conglobandoli nell'atto di ricognizione del debito complessivo di ciascheduno dei possessori delle terre del Tavoliere.

Il Senato fu condotto dunque da una ragione di rigorosa giustizia a ridurre l'interesse al 4 1/2 sopra questa intera somma complessiva; dappoichè tanto vale corrispondere il 5 per cento sul solo capitale del canone, cioè sopra venti volte il canone, quanto corrispondere il 4 1/2 sopra lo stesso capitale accresciuto anche soltanto di un decimo pei laudemii, perchè un decimo di più di capitale sta alle altre nove parti precisamente nella stessa proporzione in cui sta un mezzo ad altri 4 1/2, mentre un mezzo sopra cinque rappresenta appunto la frazione di un decimo.

Poichè dunque si volle che tutto il debito di ciascun censuario fosse produttivo d'interesse anzichè distinguerlo nei vari elementi onde si compone, era giusto che questo interesse fosse stabilito al 4 1/2, e non al 5 per cento.

In questo senso, o signori, nel Senato fu proposto un emendamento dal senatore Scialoia, il quale, per giustificarlo, così esprimevasi:

« A me pare che sarebbe perfettamente secondo giustizia il distinguere nel capitale, che noi formiamo, la parte del canone capitalizzato che darebbe venti volte il canone, dalla parte del laudemio capitalizzato. E per vero non mi pare giusto che si riscuota un interesse su questa seconda parte, perchè il laudemio è una somma eventuale che può rappresentarsi coll'aumento del decimo, ma è impossibile dimostrare che debba produrre interesse.

« La somma dovuta in complesso dai censuari, dopo la legge, non è più il solo canone capitalizzato, ma anche il laudemio capitalizzato.

« Volendo dunque che i censuari continuino a pagare una contribuzione eguale a quella che pagano già sotto forma di canone, si dovrebbe da essi richiedere non il 5 per cento sul capitale del canone, ma il 4 1/2 sopra la intera somma capitale già aumentata di un decimo. »

Il ministro di agricoltura e commercio prese la parola e aderì a nome del Governo, rimettendosene al senno e alla discrezione del Senato. E le enunciate ragioni parvero al Senato così chiare e perentorie, che lo indussero ad adottare la condizione del 4 1/2 per cento d'interesse.

Ora io domando alla Camera se egli sia possibile oggi rivenire sopra una questione così accuratamente discussa e decisa, ed aggravare una condizione fondamentale di questo affrancamento in guisa da rendere intollerabili ai censuari gli obblighi cui soggiacer dovrebbero durante quindici anni, astringendoli entro tale periodo a pagar sempre un interesse per una parte di capitale che non dovevano, ma che noi stimiamo di porre a loro carico con questa legge, malgrado i dubbi insorti circa l'intrinseca giustizia di assoggettarli a questo aumento di capitale.

Passando ad un'altra considerazione, il signor ministro delle finanze ha rammentato sovente con compiacenza il diritto comune e la legge generale, dichiarando che il meno possibile dovesse la legge attuale discostarsene.

Ora io ho sotto gli occhi le leggi generali in proposito pubblicate.

Certamente anche in altre leggi abbiamo stabilito che gli enfiteuti, i quali vogliano redimere ed affrancare il loro dominio utile, non debbono pagare soltanto il capitale del canone, ma ben anche un'altra somma aggiunta per capitale di laudemio.

Ebbene, mi dica l'onorevole ministro, se fino a che venga il giorno di questo pagamento il domino diretto percepisca, oltre al solito canone, alcun interesse sull'aumento di capitale eventuale rappresentativo del laudemio. No: gli enfiteuti continuano tuttavia a pagare il semplice canone, benchè la legge di affrancamento già dica loro che in correspettivo dell'affrancamento debbono pagare non solo il capitale del canone, ma ben anche l'aumento anzidetto.

Se tale è dunque la condizione comune di tutti i censuari abilitati all'affrancamento secondo le leggi generali, perchè mai solamente questi poveri censuari del Tavoliere dovrebbero essere trattati come gl'iloti della classe dei censuari; sia perchè essi soli saranno soggetti all'affrancamento forzato, sia per gli oneri loro imposti?

La Commissione ha francamente dichiarato, e ripete, che se crede possibile difendere la giustizia dell'affrancamento forzato, accompagnato da condizioni moderatrici e da temperamenti correttivi, conceduti i quali si può, colla mano sulla coscienza, da ogni uomo giusto, dimostrare che lo Stato ha diritto di prescrivere forzatamente all'enfiteuta di riscattarsi; questa dimostrazione diventerebbe non solo difficile, ma impossibile, quando si eliminassero queste condizioni, e sopratutto la condizione sostanziale del corrispettivo in capitale ed interesse.

Un'ultima osservazione, ed ho finito.

L'onorevole De Cesare ha detto che il Tavoliere era stato già le tante volte comprato; ed io faccio mia questa proposizione, spiegandola.

L'onorevole ministro, per rispondergli vittoriosamente, diede un'interpretazione troppo materiale a quelle parole, ed osservò che tutti quelli che godono una proprietà può dirsi nel modo stesso che l'abbian più volte comprata. E pure l'onorevole De Cesare è troppo distinto economista perchè non vedesse ciò. Ma siami lecito di penetrare nel senso intimo della sua argomentazione.

Signori, la storia del Tavoliere è una storia unica; io non ne conosco altra somigliante. Avete mai veduto voi un padrone diretto che ad onta dei contratti aumenti a suo piacimento, a danno dei suoi enfiteuti, il canone quando ciò gli piaccia? Io non ne ho esempio. Ciò era possibile quando il padrone diretto era un despota, quando non ci erano le garanzie proprie dei giusti e liberi Governi nell'esercizio del potere legislativo.

Ebbene, ciò è precisamente accaduto rispetto agli enfiteuti del Tavoliere. Nel 1806 il legislatore disse loro: voi pagherete, non già quello che avete pagato finora, ma un tanto di più, perchè così mi piace, a titolo di canone. Al ritorno dei Borboni, nel 1815, tutti gli esempi cattivi attirarono immediatamente la loro simpatia; e tentati d'imitare questo splendido esempio, colla legge del 1817 rivocarono bensì il diritto e la facoltà d'affrancare, vale quanto dire distrussero il solo elemento buono della legge del 1806; ma senza scrupolo obbligarono i censuari a pagare ancora un novello aumento del canone già fissato e convenuto nel 1806, senz'altra legittima causa che l'arbitrio ed il comodo dell'imperante.

Ecco, o signori, come finora si operò verso i censuari del Tavoliere; ed oggi, come se ciò non bastasse, anche noi (mi guardi il cielo di stabilire alcun confronto tra quegli atti ingiusti, ed i nostri, solamente poco pietosi!) facciamo la nostra piccola parte, poichè aggiungiamo a loro carico il capitale del laudemio, nonchè tutti gli arretrati che talvolta appartengono ad antichi possessori.

La Commissione ha seguìto in questa via il Governo finchè gli è sembrato che fosse giusto; ma al punto in cui siamo, introdurre nel contratto una differenza nelle principali e sostanziali sue condizioni, già determinate innanzi al Senato, questo in verità a noi parrebbe oltrepassare i limiti della discrezione e della giustizia.

Laonde essa prega vivamente la Camera acciò, elevando la misura dell'interesse, non voglia alterare la sostanza del contratto.

Se si trattasse di un affrancamento volontario, non vi sarebbero inconvenienti ad imporre qualunque condizione, perchè allora chi non volesse affrancarsi non sarebbe tenuto ad osservarla; ma considerate che noi non lascieremo questa libertà ai censuari; ad essi noi ingiungiamo per forza di affrancarsi e determiniamo le condizioni alle quali dovranno riscattarsi; in questo caso è adunque nostro dovere di tenerci nei limiti della più discreta e scrupolosa giustizia. E poichè questi limiti furono segnati con calcolo di giustizia matematica nella determinazione del Senato, la Commissione non saprebbe allontanarsi dalla misura d'interesse stata dal Senato adottata, e spera che la Camera non accolga l'ingiustificabile proposta del ministro delle finanze.

SELLA, *ministro per le finanze*. Non risponderò certamente a quegli argomenti addotti dall'onorevole Mancini che si desumono dalla storia passata, dal 1806 al 1817 del Tavoliere di Puglia, imperocchè se egli volesse nella storia poco fortunata d'Italia degli anni trascorsi andar rintracciando esempi di questa fatta onde far sì che non si dovesse applicare la legge comune, io credo che egli potrebbe muovere molte eccezioni contro ogni legge che venisse innanzi al Parlamento.

Ma io desidero di rispondere ad un'argomentazione che egli ha voluto trarre dal diritto comune contro la proposta che io feci, perchè a prima giunta essa può parer seria, sebbene sembri a me evidente che essa affatto non regga.

L'onorevole Mancini dice: qual'è la posizione che la legge comune, la legge del 19 gennaio 1864, fa agli enfiteuti nell'affrancamento dei canoni per ciò che riguarda i laudemi? Essa legge obbliga questi enfiteuti a corrispondere una rendita del debito pubblico eguale a una data frazione del canone attuale, o laudemio, ma questa legge prescrive soltanto che si presenti questa rendita allorquando l'affrancamento si vuol fare; quindi nasce (osserva l'onorevole Mancini) che se, per esempio, l'enfiteuta non si vale di tale facoltà che di qui a dieci anni, durante quest'intervallo naturalmente non giungerà a pagare il canone per il quale non si è affrancato, ma poi giunto il decimo anno in cui volesse fare l'affrancamento consegnerà la stessa rendita, sia per l'affrancamento del canone, sia per l'affrancamento del laudemio, senza che questa seconda frazione si accresca.

L'onorevole Mancini dice che il laudemio non può essere ritenuto come produttore d'interessi. Ma io gli osservo che se in questi dieci anni l'enfiteuta ordinario vendesse la sua proprietà, si troverebbe soggetto all'onere di pagare nientemeno che tutto il laudemio, e, dopo averlo tutto soddisfatto, se si vorrà quel canone affrancare, dovrà pur sempre essere pagata la frazione di rendita corrispondente al laudemio, nè più nè meno che se per questo titolo non si fosse mai nulla pagato.

Invece la legge attuale s'informa al principio che, appena promulgata, il censuario del Tavoliere *illico et immediate* diventa libero possessore del suo terreno, cioè non solo potrà quind'innanzi dissodare, arare, lavorarlo insomma come gli piace, ciò che oggi gli è con gravi multe vietato, ma quel che è più, venderlo liberamente senza essere tenuto ad alcuna specie di laudemio.

Il caso adunque è ben diverso, perchè qui l'enfiteuta diventa libero possessore non appena promulgata la legge, e qualunque mutazione di proprietà succeda in questi quindici anni, egli non ha più da pagare laudemio di sorta.

Ciò posto, ben vede l'onorevole Mancini che stiamo nel diritto comune quando stabiliamo un interesse del 5 per cento; è la condizione fatta a qualunque enfitente, il quale volendo affrancare il suo fondo deve corrispondere una rendita sul debito pubblico eguale al canone, più un'altra frazione di rendita di debito pubblico che corrisponda al riscatto del laudemio.

È evidente che una volta ch'egli avesse corrisposto un tanto su quel debito, egli dovrebbe pagare intero l'interesse non soltanto sopra quella parte che si riferisce all'affrancamento del canone, ma ancora a quella che concerne il riscatto del laudemio. Per conseguenza non posso a meno di chiedere l'approvazione del 5 per cento a nome di quel principio di diritto comune che l'onorevole Mancini invocava. Nè posso a meno di far osservare che se egli vuole stare nei termini del diritto comune, se vuole equiparare i censuari del Tavoliere di Puglia a tutti quanti gli altri censuari, non debba ammettere per essi una diversa condizione di riscatto, non debba ammettere che nulla debbano pagare pel riscatto del laudemio, mentre da altri si paga pel passaggio di proprietà da uno ad altro.

Ritengo quindi che la mia proposta è affatto conforme ai principii di diritto comune, mi sembra che le ragioni che militano in favore della medesima sieno di una evidenza matematica. Nè l'eloquenza dell'onorevole Mancini potrà riuscire a persuadere alcuno che sia identica la posizione di due censuari, uno dei quali non essendo affrancato, debba pagare tutto il laudemio per poter fare un passaggio di proprietà, e l'altro che nulla avendo pagato sopra il suo canone, non paga alcuna specie di laudemio quando avvenga trapasso di proprietà. Per conseguenza, a mio modo di vedere, l'interesse del 4 e mezzo per 100 non venne ammesso nell'altro ramo del Parlamento, se non per una specie di transazione. Ciò è tanto vero, che i miei predecessori aveano proposto il 5 per 100, e l'onorevole Manna dichiarò che si rimetteva al giudizio del Senato.

Ciò è regolare. Il mio predecessore non insisteva sul 5 per cento, perchè il Ministero aveva proposto, come faceva osservare l'onorevole Mancini, che pel pagamento del debito venissero ricevute le cartelle al valor nominale. (*Il deputato Mancini fa segni di diniego*). Aveva ammesso che fosse fatto il riscatto mediante la presentazione di cartelle la cui rendita fosse uguale al canone, ma l'onorevole Mancini me lo insegna, che ciò si riduce perfettamente allo stesso.

Avendo quindi il Ministero precedente veduto come dal Senato da questo lato si fosse in realtà aggravata la posizione dei censuari, intendo benissimo che non insistesse ulteriormente per questa seconda parte nella proposta sua. Io comprendo come l'onorevole Manna dichiarasse di rimettersene al giudizio del Senato.

Ma io non posso a meno di raccomandare alla Camera di tener presente questo complesso di disposizioni, inquantochè, ripeto, io ho fatto molte transazioni, e, poichè non l'ho detto ancora, non posso a meno a tal riguardo di fare osservare, per quel che concerne i censuari facoltosi, che certo vien loro fatta una agevolezza grandissima ricevendo le cartelle al valor nominale; per quel che ha tratto ai censuari meno agiati una grandissima facilità vien loro fatta, e credo che l'onorevole Mancini ne converrà, coll'abolizione degli accantonamenti, soppressione che non era acconsentita nè dal Senato, nè dal Ministero precedente.

È dunque un voler negare quello che è palese il non ammettere che siansi fatte molte e moltissime concessioni. L'insistere ulteriormente sarebbe un voler compromettere l'esito della legge.

Prego quindi la Camera ad approvare per questi interessi il tasso del 5 per cento, come giustizia e convenienza vuole.

MANCINI, *relatore*. La Camera decida secondo la sua coscienza.

Solamente da parte della Commissione aggiungerò che se la decantata evidenza matematica del diritto comune si appalesa all'ingegno matematico così distinto dell'onorevole ministro delle finanze, non riesce punto chiara al nostro criterio giuridico.

A che si riduce l'argomento dell'onorevole ministro, o signori?

Badate, egli dice, noi abbiamo stabilito un affrancamento forzato a carico dei censuari, e non un affrancamento volontario. Nel caso dell'affrancamento volontario, sarebbe giustificabile l'interesse del quattro e mezzo per cento; ma in considerazione che abbiamo prescritto un affrancamento forzoso, siamo in diritto di assoggettare i censuari ad un interesse più forte.

Ma noi colla semplicità del nostro buon senso replichiamo: l'affrancamento forzato è un favore al censuario, od una gravezza?

Noi l'abbiamo creduto sempre una gravezza; noi siamo circondati da un ammasso di petizioni di questi censuari, che non lo vogliono; che reclamano l'affranmento facoltativo; che si dolgono di essere messi fuori della legge comune, per cui mentre tutti gli altri censuari dello Stato sono liberi, se vogliono, di affrancarsi, i soli censuari del Tavoliere si trovano per legge, e senza loro volontà, assoggettati inesorabilmente ad un debito a rate fisse, a scadenze determinate con tutte le onerose conseguenze che ne derivano, debito che non hanno mai assunto, perchè a termini del loro contratto essi debbono puramente e semplicemente un canone annuale.

Noi abbiamo chiuso gli orecchi alle loro reclamazioni, parendoci che fosse somma utilità pubblica affrettare e realizzare una grande e necessaria riforma economica, altrimenti resa incerta e problematica; ma così decidendo abbiamo sinceramente creduto non già di fare un favore ai censuari, per sentirci poi incoraggiati ad aggravare la mano sopra di essi, ma per l'opposto d'imporre ad essi un sacrifizio in pro del paese.

Del resto anche il Senato certamente aveva veduto che si trattava di un affrancamento forzato. L'articolo 1° di questo disegno di legge adottato dalla Camera è identico a quello già adottato dal Senato: ma ciò non distolse quell'eminente Consesso dal riconoscere che dal punto di vista della giustizia era d'uopo limitare l'interesse al 4 e mezzo per cento sull'intero capitale complessivo.

Conchiuderò, esprimendo il mio rammarico che questa legge sia soltanto difesa dal ministro delle finanze, che adempie troppo bene a quella che egli crede sua missione, di promuovere cioè unicamente l'interesse finanziario, e non sia pure difesa, come già lo fu nel Senato, dal suo collega ministro d'agricoltura e commercio, con un criterio economico e sociale.

Il ministro delle finanze da ieri ad oggi è venuto a poco a poco peggiorando sensibilmente la condizione dei censuari.

La Commissione proponeva che durasse quattro anni un primo periodo di favore, ed egli lo ha ridotto a tre; la Commissione proponeva un secondo periodo di venti anni pel pagamento, egli li ha ridotti a quindici, e ieri ciò ottenne osservando che la differenza tra un quindicesimo ed un ventesimo del debito era minima, perchè non si prevedeva, nè certo la Camera aveva deciso se si sarebbe pagato annualmente l'interesse del quattro e mezzo o del cinque. E così egli ottenne che pochi voti di più facessero prevalere la sua opinione. Dopo ciò, egli sostenne che non bisognava capitalizzare il canone *netto* come aveva stabilito il Senato, ma il canone *attuale;* e che i censuari non avessero diritto ad alcuna ritenuta per le somministrazioni del sale; eppure il Senato aveva apertamente dichiarato che canone *netto* significava canone depurato dalla ritenuta pel sale.

Mi pare adunque che tutti questi numerosi mutamenti il ministro delle finanze sia riuscito a far introdurre nella legge unicamente e sempre a profitto della finanza. Conceda che, almeno nell'attuale proposta, il criterio finanziario si lasci da parte, e non gli procacci un'altra delle facili vittorie delle quali ieri visibilmente si compiacque.

Egli mostrò la sua propensione ad alleviare la condizione dei censuari poveri e meno favoriti dalla fortuna, anzichè a giovare ai ricchi. Consideri adunque che pei ricchi è indifferente che stabiliscasi l'interesse del 4 1/2 o del 5 per cento, poichè essi tosto si riscatteranno, ed approfittando del favorevole corso attuale delle rendite pubbliche, gli porteranno la rendita iscritta corrispondente al capitale del loro debito da cui ben volentieri si esonereranno. Trattasi ora dunque di decidere la causa dei bisognosi; imperocchè il lungo pagamento degli interessi al 5 per cento rimarrà soltanto a carico dei meno doviziosi, dei poveri, di coloro della cui sorte l'onorevole ministro si mostra tanto sollecito.

La Commissione quindi si crede in dovere di persistere nell'avviso di doversi respingere l'emendamento proposto dal signor ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'emendamento che è proposto dalla Commissione.

MANCINI, *relatore*. È il signor ministro che lo proponeva; la Commissione difende il progetto del Senato; in questa parte essa sostiene che debba dalla Camera adottarsi l'articolo del progetto del Senato tale quale esso è.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta con cui si chiede che in luogo della misura del 4 1/2 per cento debba essere sostituito il 5 per cento.

(Fatta prova e controprova, la proposta è ammessa.)

Mi pare che non vi siano difficoltà intorno agli emendamenti proposti dall'onorevole Scocchera, il quale vorrebbe che invece di *canone antico,* si dicesse *canone attuale;* e dove sta scritto: *pagheranno l'interesse*, si aggiungesse la parola *scalare*.

Darò lettura dell'intero articolo, colle modificazioni proposte, poscia lo metterò ai voti.

MANCINI, *relatore*. C'è l'emendamento De Cesare che viene dopo il primo alinea di questo medesimo articolo.

Si potrebbe mettere ai voti la prima parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Vediamo prima se c'è difficoltà nell'accettare l'emendamento De Cesare.

DE CESARE. Io desidero di svolgerlo.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti la prima parte dell'articolo 5, che sarà, come siam intesi, l'alinea dell'articolo 4.

Ne do lettura:

« I censuari continueranno sino al 31 dicembre 1867 a corrispondere, a titolo d'interesse, solamente il canone attuale; ed in seguito pagheranno l'interesse scalare del 5 per cento sulla somma per essi dovuta. »

Pongo ai voti questa prima parte.

(È approvata.)

Ora veniamo all'emendamento De Cesare.

SELLA, *ministro per le finanze*. Dal momento che l'onorevole De Cesare vuole sviluppare il suo emendamento, io lo pregherei di togliermi un dubbio.

Certamente per l'amministrazione torna più comodo che le somme dovute da questi censuari si paghino una volta all'anno, piuttosto che a diverse scadenze; ma debbo osservare che attualmente, per le terre a coltura, per quelle terre dissodate, si corrisponde infatti il canone una volta all'anno, e nel mese di agosto...

DE CESARE. No!

SELLA, *ministro per le finanze*. Mi permetta di terminare.

Ma è essenzialmente per le terre non dissodate ancora che vi sono due rate di pagamento: l'una al mese di maggio, e l'altra al mese di novembre. Siccome io conservo qualche dubbio sull'accettazione del suo emendamento, si è per questo che desiderava enunciarlo, perchè l'onorevole De Cesare, mentre addurrà le ragioni che lo consigliarono a mettere innanzi la sua proposta, potrà anche togliere la dubbiezza a cui ho accennato.

E questa si è che nella stagione estiva, allorquando gli armenti e quelli che loro tengono dietro non sono più nel Tavoliere, ma sono saliti alle montagne, negli Abruzzi, non vi sia più alcuno là che possa incaricarsi del pagamento di questo canone. Forse io non ho abbastanza conoscenza delle cose locali, ma l'onorevole De Cesare mi darà schiarimenti in proposito. Quindi, se si vuole fissare un'epoca sola di pagamento, una volta all'anno, si verrà in questo inconveniente, o si prenderà un'epoca conveniente ai possessori di armenti, che sarebbe specialmente il mese di maggio, allorquando la tosatura è fatta...

MANCINI, *relatore*. La fiera di Foggia.

SELLA, *ministro per le finanze*... precisamente l'epoca della fiera di Foggia, in cui si vendono tutte le lane, ed allora quell'epoca non conviene a tutti coloro i quali coltivano il grano, perchè non hanno ancora il raccolto; o si prende invece l'epoca opportuna per le terre a coltura, ed allora si reca forse un danno, un incomodo grave, se non altro ai possessori di armenti. Questo è il dubbio che io ho per abbandonare la scadenza stabilita da antica consuetudine del Tavoliere di Puglia. Se l'onorevole De Cesare me lo potrà togliere, non ho difficoltà di accettare il suo emendamento.

DE CESARE. Toglierò il dubbio al signor ministro.

Attualmente il canone si paga in due stagioni: un terzo si paga ai 25 novembre, e gli altri due terzi dal 21 maggio al principio di giugno. E perchè i censuari pagano i due terzi alla fine di maggio? Perchè la fiera di Foggia cade nella terza domenica di maggio, ed in essa i pastori vendono gli agnelli, le lane, i formaggi, e sono in grado di poter pagare il canone. Fu questo il motivo che mi spinse a fissare la scadenza del pagamento al termine della stagione di primavera, cioè dal 1° al 15 giugno, anzichè nel mese di novembre.

Desidero poi che si ponga una sola scadenza al pagamento, onde non intralciare l'amministrazione ed accrescere le spese del Governo da un lato, e dall'altro turbare i proprietari quando forse avranno maggior bisogno di denaro per fare le coltivazioni.

Egli è per questo che è meglio fissare la scadenza del pagamento dell'interesse e del capitale a scalare dal 1° al 15 giugno, anzichè in altra stagione.

Come parte di canone non credo che nel mese di agosto vi siano pagamenti.

Il signor ministro fu male informato.

SELLA, *ministro per le finanze*. Non sono male informato.

SCOCCHERA. Vi sono dei pagamenti che si fanno in agosto per alcune poche terre che si trovano da gran tempo dissodate, e perciò si dissero terre a coltura; ma ripeto che ciò riguarda pochissime terre, poichè la gran massa dei canoni si paga in maggio e novembre, anche per quei terreni che vennero dissodati, tuttochè figurino nei registri come erbosi.

A me par indifferente adunque che si paghi dal 1° al 15 giugno tutto intero il canone, anzichè frazionarlo in tre epoche diverse, cioè nel maggio, nell'agosto, e nel novembre, e ciò principalmente nell'interesse delle finanze.

SELLA, *ministro per le finanze*. Io crederei che in ogni caso questa sarebbe materia da lasciarsi al regolamento, poichè io reputo non possa essere la stessa cosa per le terre a coltura e per quelle a pascolo.

Se per le prime si troverà più comoda un'epoca diversa del fine di maggio io non vedrei ragione per mutare questa disposizione.

Consento anch'io cogli onorevoli preopinanti che meglio di due pagamenti, del maggio e del novembre, convenga un pagamento solo al fine di maggio; in questo trovo che hanno perfettamente ragione; ma io faccio qualche riserva sulla convenienza dell'epoca del pagamento per coloro i quali possedono terre a coltura, imperocchè venendo ad obbligare i censuari al

pagamento del canone non solo, ma anche della quota spettante pell'affrancamento, vuolsi avere un qualche riguardo alla circostanza che al principio di giugno i possessori di terra a coltura non hanno ancora compiuti i raccolti; dimodochè io credo che si potrebbe sciogliere la questione mettendo queste parole: *Si faranno in iscadenze che saranno stabilite dal regolamento;* e quindi distinguere queste due specie di scadenze l'una per le terre a coltura e l'altra per quelle a pascolo.

In ciò mi rimetto interamente a coloro che hanno maggior conoscenza delle condizioni delle cose; solo lo prego a voler tener presente le condizioni dei possessori di terre dissodate.

DE CESARE. Dirò al signor ministro che il mio emendamento è venuto dopo che nell'articolo 5 fu stabilito che i pagamenti si faranno nelle scadenze attualmente determinate pel pagamento del canone. Ora questi pagamenti si fanno in novembre ed in maggio, tranne pochissime eccezioni per pagamenti che si eseguono in altra stagione. Stabilire adunque che il pagamento anche del capitale si faccia in tre volte dell'anno, ciò non solo intralcia l'amministrazione, ma pone il proprietario nell'impossibilità di pagare, perciò bisogna scegliere tra novembre e giugno. In quanto a me stimo che giugno sia il tempo più opportuno; scelga pure il ministro, ma la scadenza deve essere scritta nella legge e non nel regolamento.

MANCINI, *relatore.* La Commissione qui ravvisa due distinte questioni. L'una è se il pagamento debba farsi in una sola scadenza annuale; ed in ciò essa consente nel concetto espresso dagli onorevoli preopinanti. L'altra questione riguarda la determinazione dell'epoca dell'anno che per tale pagamento sia più propizia e conveniente. E non pare che ciò possa risolversi legislativamente, ed in modo eguale per tutte le specie di terre e di coltura. Quindi proporrebbe di formolare questa parte dell'articolo 5 nei termini seguenti:

« I pagamenti si faranno in unica scadenza annuale da determinarsi con regolamento, secondo la qualità delle terre. »

PRESIDENTE. L'onorevole De Cesare accetta?

DE CESARE. Accetto; ma voglio però ricordare al ministro che l'unica scadenza annuale deve riferirsi non alla qualità delle terre, ma piuttosto alla loro natura: per esempio, la scadenza pei boschi in un dato mese, la scadenza per le terre coltivate in un altro.

MANCINI, *relatore.* Si dica pure *secondo la natura.*

Una voce. Secondo la coltura delle terre.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la seconda parte di quest'articolo che sarebbe così espressa:

« I pagamenti si faranno in un'unica scadenza annuale da determinarsi con regolamento secondo la coltura delle terre. »

MANCINI, *relatore.* Osservo che una massima parte delle terre del Tavoliere non ha alcuna coltura e sono terre salde, conservate alla destinazione di pascoli naturali. Preferibilmente potrebbesi dire: *specie di terre, condizioni di terre.*

DE CESARE. Non vorrei che, secondo accade al solito, il regolamento guastasse la legge; desidero per questo che la scadenza sia determinata nella legge.

Stabilitela nel novembre, se piace al Ministero, o nel giugno; ma scegliete una sola scadenza; altrimenti i regolamenti guasteranno la legge.

SELLA, *ministro per le finanze.* Io non posso lasciar passare senza risposta questa affermazione che i regolamenti guastano le leggi.

È invalsa l'abitudine di esautorare i regolamenti e tutto quello che si fa. I regolamenti completano le leggi. Non dirò che le accomodino, perchè esse non vanno toccate, ma agevolano il modo di eseguirle.

Ma bisogna un istante considerare la cosa, perchè non è indifferente.

Per esempio, se si dicesse invece di pagare la fondiaria in quattro, in dodici volte, come in taluni luoghi, si paghi per tutto l'anno in una volta sola, non sarebbe una cosa tanto indifferente, e non sarebbe certo indifferente il fissare per l'epoca del pagamento unico di quest'imposta un mese piuttosto che un altro dell'anno; evidentemente l'onere per i contribuenti sarebbe certo ben diverso, secondo che si sceglie un'epoca od un'altra.

Ma qui si tratta non solo di corrispondere un canone che è una specie d'imposta, ma bensì di pagare da principio due volte ed un terzo questa imposta, per cui la cosa è abbastanza grave.

Io ritengo per conseguenza che non convenga stabilire un'epoca sola per ogni specie di terre, perchè non tutte evidentemente, secondo che sono coltivate, secondo che sono lasciate a pascolo danno luogo all'incasso dei prodotti che se ne ritrae dai proprietari nella stessa epoca dell'anno; quindi io non credo che sia conveniente per evitare la paura del regolamento di sciogliere fin d'ora così leggermente, direi, questa questione, e mettere a caso un' epoca la quale potrebbe tornare nociva all'una o all'altra classe di censuari.

Io accetto un'epoca sola, perchè vedo benissimo che anche ai possessori di armenti quest'epoca conviene, e mi pare fuor di dubbio che l'epoca conveniente sia quella della fine di maggio, ma confesso, non sono egualmente persuaso che il fine di maggio sia l'epoca opportuna per i possessori di 75,000 ettari di terre dissodate, perchè 75,000 ettari di terreno coltivato non sono una quantità di terreno di così poco momento da non aversene a tenere conto alcuno; quindi credo che l'onorevole deputato De Cesare possa non spaventarsi tanto del regolamento e accettare anch'egli, come il Ministero, la proposta dell'onorevole relatore Mancini.

PRESIDENTE. Il Ministero adunque accetta la proposta Mancini.

MANCINI, *relatore.* Io proporrei che si dicesse: « secondo la condizione delle terre. »

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte di questo articolo che sarebbe così redatta:

« I pagamenti si faranno in una unica scadenza annuale da determinarsi con regolamento secondo la condizione delle terre. Per l'esazione dell' interesse è conservato al demanio il privilegio che ora esercita per la riscossione del canone. »

Quelli che approvano questa seconda parte dell'articolo sorgano.

(È approvata.)

Ora pongo ai voti l'intiero antico articolo 5° che costituirà l'alinea dell'articolo 4°:

« I censuari continueranno sino al 31 dicembre del 1867 a corrispondere, a titolo d'interesse, solamente il canone attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse scalare del 5 per cento sulle somme per essi dovute.

« I pagamenti si faranno in unica scadenza annuale da determinarsi con regolamento secondo la condizione delle terre.

« Per l'esazione dell' interesse è conservato al demanio il privilegio che ora esercita per la riscossione del canone. »

Chi approva quest'intero articolo sorga.

(È approvato.)

INCIDENTE INTORNO ALL'ESTRADIZIONE CHIESTA DAL GOVERNO FRANCESE DEL SERGENTE FORGET.

VISCONTI-VENOSTA. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VISCONTI-VENOSTA. Nella seduta di ieri l'altro io ho creduto di dover rettificare alcuni fatti addotti dall'onorevole Boggio, esprimendo il desiderio di poter completare questa mia rettificazione appena compiute le indagini che prometteva di fare.

Io dunque pregherei l'onorevole presidente e la Camera di concedermi, in continuazione direi del fatto personale dell' altro giorno, la parola per qualche istante.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni gli do facoltà di parlare.

VISCONTI-VENOSTA. La Camera ricorda che nella seduta di ieri l'altro l'onorevole Boggio accusava l'amministrazione, della quale io ebbi l'onore di far parte, per la condotta che essa tenne in occasione d'una domanda di estradizione di un disertore fattaci dal Governo di Francia.

Udendo le parole che in allora pronunciava l'onorevole Boggio, io ebbi piena coscienza che la nostra condotta non era stata quella che all' onorevole Boggio piaceva di supporre. Io non mi rammentava tutti i particolari di quella vertenza, non ho voluto inoltrarmi in essi, temendo che da parte mia qualche inesattezza potesse per avventura attenuare il valore della mia rettificazione.

Dissi che desiderava ritornare su questo argomento appena avessi potuto radunare quelle prove che valessero a scolpare la nostra condotta.

La Camera comprende come, dopo le parole che io pronunciai, io credo dovere a me stesso di addurre queste prove.

Ecco, o signori, come avvennero i fatti.

Il Governo francese, con un ufficio della legazione imperiale in data 14 gennaio 1863 chiedeva, a termini del trattato di estradizione tra i due paesi, l'estradizione del signor Forget ex-sergente nell'esercito francese, condannato per sentenza contumaciale del 1862 dal secondo Consiglio di guerra dell'ottava divisione militare, a dieci anni di lavori forzati per furto di denaro pubblico.

La domanda era dal Ministero degli affari esteri trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

È innanzi tutto a notare che la domanda di estradizione non ci era fatta dalla Francia per reato di diserzione, perchè questo reato non è tra quelli che il trattato di estradizione contempla.

Secondo il trattato, la estradizione si accorda dietro la produzione del mandato di cattura o della sentenza di accusa.

Il documento comunicatoci dalla legazione di Francia era l'estratto della sentenza contumaciale del tribunale militare.

Il Ministero di grazia e giustizia procedeva a quelle pratiche, che nell'esame dei casi di estradizione sono richieste dalla legge. Esso mandava la domanda alla sezione d'accusa della Corte di Palermo.

Il Governo francese, poichè era già trascorso qualche tempo senza che giungesse risposta alla sua domanda, faceva delle nuove sollecitazioni.

La sezione di accusa di Palermo esaminava la questione, e il 5 giugno 1863 conchiudeva doversi fare luogo alla domandata estradizione, colla condizione però che non si procedesse per la diserzione.

Dopo il parere della sezione d'accusa di Palermo era d'uopo avere il parere del Consiglio di Stato, e questo il 27 giugno opinò perchè l'estradizione avesse luogo puramente e semplicemente, essendo ovvio che il Governo francese non poteva procedere per un reato che non era contemplato nel trattato di estradizione.

Mentre si esaurivano queste pratiche che la legge prescrive, il signor Forget, per mezzo dei suoi difensori, chiedeva si sospendesse l'estradizione per avere il tempo di produrre dei documenti, i quali avrebbero posto in chiaro quale fosse veramente il caso, e come ad esso non fosse applicabile il trattato di estradizione.

Dopo il parere conforme della sezione d'accusa e del Consiglio di Stato, è uso che si proceda sollecitamente alla estradizione. Tuttavia il Governo la sospese volendo lasciare al Forget libero il campo di produrre tutti i documenti atti alla sua difesa.

Che cosa doveva fare il Governo italiano per agire in modo conforme all'osservanza del trattato, ma pure scevro da qualunque preoccupazione estranea al còmpito di giustizia chi gli incombeva?

Dopo di avere raccolto, come la legge prescrive, il parere della sezione d'accusa e del Consiglio di Stato,

doveva lasciare si producessero tutti i documenti che meglio chiarissero le circostanze, e decidere infine sotto la responsabilità ministeriale.

Ed è questo appunto che fece il Governo.

Il ministro di grazia e giustizia indirizzava al ministro degli affari esteri una nota in data 20 luglio 1863, nella quale esponeva il risultato delle sue indagini, e le sue conclusioni.

Il Forget aveva disertato nel 1852 esportando i fondi affidatigli per la contabilità della compagnia. Ma egli allegava di avere ciò fatto solamente per rendere possibile la diserzione, e che subito dopo aveva scritto alla sua famiglia perchè risarcisse la cassa del reggimento; cosa che in realtà la sua famiglia aveva fatto.

Il Ministro di grazia e giustizia nella nota che io poco anzi citava così si esprimeva:

« Invero l'essere designato il Forget, nell'estratto di sentenza comunicato, come ex-sergente maggiore nel 57° reggimento, l'epoca in cui fu pronunziata quella sentenza e gli articoli di legge nella medesima richiamati, sono altrettanti motivi per far ritenere veridica l'allegazione del Forget.

« Ora codesto dicastero non ignora che secondo i principii di diritto adottati dalle nazioni civili, sempre quando l'esportazione di fondi accompagna la diserzione, sempre quando si può dimostrare che la sottrazione di questi fu motivata per agevolare e favorire la diserzione e non che la diserzione sia effetto della sottrazione, anzichè questa considerarsi come un reato distinto è ritenuta per una condizione aggravante, un fatto connesso del reato di diserzione per cui non si fa luogo all'estradizione. »

Il Ministero dunque di grazia e giustizia conchiudeva incaricando il Ministero degli affari esteri di far note al Governo di Francia le difficoltà che il Governo italiano trovava ad accordare l'estradizione, chiedendo nello stesso tempo maggiori schiarimenti e la comunicazione della sentenza in esteso.

Prima che queste obbiezioni del Governo italiano fossero notificate ufficialmente al Governo francese, io riceveva un dispaccio dal Ministero di Francia, sotto forma di nota verbale, del 27 luglio; mi si comunicava che il Governo francese desisteva dalla domanda di estradizione.

Il Governo italiano adunque non aveva accordato la estradizione, poichè l'estradizione non è accordata che quando è decretata.

L'onorevole Boggio ha parlato delle intenzioni.

Non so fino a che punto l'onorevole Boggio possa accusare.....

BOGGIO. Chiedo di parlare.

VISCONTI-VENOSTA..... l'amministrazione passata per le intenzioni che a lui piacque di supporre in essa. Ma entriamo pure in questo campo delle intenzioni. Quali fossero le intenzioni dell'amministrazione alla quale io appartenni risulta dalla nota 20 luglio da me citata.

Ora in questa nota il ministro di grazia e giustizia incaricava il Ministero degli esteri di esporre al Governo francese un avviso contrario alla estradizione del Forget.

Esposti questi fatti, mi permetta la Camera che io legga la versione dell'onorevole deputato Boggio.

La leggo nel rendiconto uffiziale della Camera:

« Nel 1851, dopo il colpo di Stato, il signor Forget, sergente maggiore nell'esercito francese, rifiutava il giuramento al presidente della repubblica. In seguito a ciò egli dovette espatriare; venne a Palermo e vi acquistò una posizione onorevole. L'altro anno giunsegli ad un tratto una domanda di estradizione dal Governo francese. Il ministro della guerra di Francia un giorno si è ricordato che dodici o quattordici anni prima questo sergente aveva disertato.

« Noi ci opponiamo alla domanda, dicendo si notasse che Forget è un semplice disertore, che a suo carico non vi è altro che la diserzione, che secondo le stesse nostre convenzioni in questi casi non si consegna; malgrado tutte le nostre rappresentanze e finchè il ministro di Francia insiste, non vi è modo di evitare la estradizione.

« Fortunatamente, pochi giorni prima che fosse consegnato al Governo francese, arriva un dispaccio col quale il ministro imperiale della guerra annunzia che, considerata bene la cosa, veduto non esservi obbligo di estradizione, dice ai nostri ministri: tenetevelo pure, ve lo lasciamo. »

Io lascio che la Camera giudichi, e credo di essere stato perfettamente nel mio diritto volendo premunirmi contro l'impressione che per avventura l'esposizione dell'onorevole Boggio poteva produrre sulla Camera; credo di essere stato nel mio diritto opponendovi le parole che in allora ho pronunziate.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha la parola.

BOGGIO. Chiesi facoltà di parlare per dichiarare che avendo udito con tutta l'attenzione le pretese rettificazioni dell'onorevole Visconti-Venosta, nulla posso modificare di tutto ciò che ho detto nella seduta dell'altro ieri, perchè i documenti che sto per presentare e le dichiarazioni medesime dell'onorevole Visconti-Venosta tolgono, a mio avviso, ogni efficacia a ciò che egli è fin qui venuto dicendo a difesa degli atti che io rimproverai al Ministero di cui egli facea parte.

L'altro ieri io accusai il Ministero Minghetti-Peruzzi di avere nel caso del Forget mostrata una soverchia condiscendenza verso il Governo francese, lasciandosi vedere disposto a concedergli, per compiacerlo, l'estradizione di un fuoruscito politico, contro ogni principio del giure internazionale, e con iscapito della dignità nostra.

PISANELLI. Chiedo di parlare.

BOGGIO. A tutte le istanze che l'onorevole Santocanale ed io facemmo allora al Ministero, afforzandole con documenti che dimostravano come non potesse e non dovesse farsi luogo all'estradizione del Forget, a tutte queste domande mai fu possibile ottenere favorevole risposta finchè il Governo francese insistette per la consegna.

Ho anzi qui fra i documenti una lettera dell'onorevole ministro d'allora, il deputato Pisanelli, lettera che io presenterò, quando egli mi autorizzi a farlo, la quale è relativa a questo incidente.

Il linguaggio e il contegno del Ministero furono sempre tali da non lasciare dubbio intorno alla sua intenzione di consegnare il Forget alla Francia.

A un tratto, nella seconda metà di luglio, il Ministero muta sistema. Forget non sarà più consegnato; quale sarà la causa del repentino mutamento?

Il 14 luglio è partito da Parigi un dispaccio telegrafico, che per buona ventura è rimasto poi in mia mano.

Questo dispaccio è diretto a Torino al fratello del Forget, qui accorso dalla Francia per assistere lo sgraziato suo congiunto, che intanto languiva da più mesi in prigione.

Avverta la Camera alla data di questo telegramma, poichè oramai cotesta quistione, come un'altra di più recente e insieme di vieppiù dolorosa ricordanza, si risolve tutta nelle date.

Questo telegramma del 14 luglio diceva così:

« Bonne nouvelle de la guerre. Ne faites rien. Attendez ma lettre de jeudi, 16. — Victoire Forget. »

Esso veniva in risposta alla notizia da noi mandata a Parigi, non esserci oramai più speranza di evitare la estradizione del Forget, dopo le dichiarazioni che al Ministero erano state fatte a me ed all'onorevole Santocanale.

Nel comunicare questa non lieta notizia alla famiglia del Forget, soggiungevamo che dovremmo quindi innanzi limitare i nostri sforzi a veder di ottenere che la consegna avesse almeno luogo con una raccomandazione alla clemenza dell'imperatore.

La signora Forget a questo doloroso annunzio si determinò a fare in Parigi i supremi sforzi direttamente presso quel Governo, e fu abbastanza fortunata per riuscire.

Il telegramma ce ne dava il primo avviso: la lettera 16 luglio alla quale il telegramma alludeva lo completava informandoci come il Ministero francese desistesse dalla domanda di estradizione.

Paragonate ora fra di esse queste date.

Il 14 luglio la signora Forget telegrafa *bonne nouvelle* del Ministero della guerra di Francia, quello cioè per il quale si chiedea la estradizione del disertore Forget.

Il 16 luglio parte la lettera della desistenza del Governo francese.

Il 20 luglio, secondo ci diceva non ha guari l'onorevole Visconti-Venosta, scrive il Pisanelli la *nota* al collega, nella quale annunzia come non creda più che si possa far luogo all'estradizione.

E la Camera ha pure udito come l'onorevole Visconti-Venosta nella sua lealtà abbia pur dichiarato che, prima che gli fosse notificata quest'intenzione del suo collega guardasigilli, già gli era giunta la comunicazione del Governo francese, colla quale questi informavalo che più non si voleva l'estradizione.

Da queste premesse è facile e naturale la conseguenza.

Sono queste date risultanti e dalle medesime dichiarazioni dell'onorevole Visconti-Venosta e dai documenti che ho letto e che presento, sono queste date le quali irrepugnabilmente provano che il guardasigilli Pisanelli tenne fermo in voler la estradizione sinchè la Francia la domandò, deliberò di negarla quando fu assicurato che la Francia più non la voleva.

Ai documenti che già accennai aggiungo questi altri, cioè anzitutto la lettera prima che mi fu scritta da Palermo, affinchè io m'interessassi in quest'affare, e la quale ha la data del 20 aprile 1863; le tien dietro una dichiarazione firmata dai più noti e reputati cittadini di Palermo, quali i signori Enrico Alliota dei principi di Villafranca, Giovanni Portalupi, marchese Indini, Antonio Scarabbo, marchese Maurigi, presidente della Corte d'assisie, marchese Stabile, sindaco di Palermo; dichiarazione colla quale si afferma che il Forget è da oltre un decennio in Palermo e vi gode l'estimazione universale per le sue egregie qualità morali e civili.

L'onorevole Visconti-Venosta credette di potere un momento mettere in dubbio il carattere meramente politico dell'accusa fatta al Forget. L'onorevole Visconti-Venosta vi parlò di una condanna a dodici anni di lavori forzati pronunziata contro il Forget per aver questi esportato la *cassa del reggimento*.

Vero è che subito dopo distrusse esso medesimo queste insinuazioni quando riconobbe che i documenti che io presentava per il Forget lo avevano scolpato per modo da persuadere il Pisanelli a negare la estradizione.

Or bene, eccoli appunto questi documenti; io li ho qui, io li presento alla Camera, io vi invito ad esaminarli.

L'uno di essi è la lettera che il Forget scrisse alla madre quando già aveva deliberato di disertare. Da essa risulta che il Forget disertava per la ragione politica che già vi ho indicato e che prima di eseguire il suo disegno si preoccupava del modo di far pagare, immediatamente dopo la sua partenza, al capitano della sua compagnia le 211 lire e 88 centesimi che erano a sue mani e costituivano ciò che piacque al signor Visconti-Venosta chiamare la *cassa del reggimento*, che si diceva essersi appropriata il Forget.

Il Forget nulla si appropriava.

Egli aveva l'amministrazione della sua compagnia: deliberato ad espatriarsi, assestava anzitutto i conti: ma gli rimanevano lire 211 che non poteva consegnare senza scoprirsi, ed egli, prima pur di partire, scrisse a sua madre affinchè subito le pagasse, come di fatto avvenne.

O si vorrà dire che egli invece avrebbe dovuto recarsi dal suo capitano e fargli questo discorso: « Mio capitano, questa notte io diserterò; ma siccome ho in cassa 211 lire e 88 centesimi, ve li consegno e vi prego spedirmene quitanza come pagate per titolo di diserzione? » (*Risa di assenso*)

La lettera di Forget consentite che io ve la legga: è brevissima, dice così:

« Ma bonne mère, la surveillance sous laquelle je suis placé *depuis la dernière affaire politique* ne me permet pas d'étendre ma conversation.

« Sachez seulement que je suis disgracié.

« Avant huit jours j'aurai quitté le territoire français. Ne m'écrivez pas; je vous ferai parvenir une lettre dans laquelle je m'étendrai plus longuement.

« *Ne refusez pas de payer ce qui pourra vous être demandé en mon nom.*

« Je vous embrasse tous.

Votre fils *Forget.* »

E la prova che senz'altro le 211 lire furono pagate eccola in questa tratta:

« Lyon, le premier mars 1852.

« B. P. francs 211 88.

« A présentation il vous plaira payer à l'ordre de M. Andrea Forel la somme de 211 fr. 88 cent., valeur en compte sans autre avis.

Signé: ROUJON
Capitaine du 57me régiment.

« *A Madame veuve Forget, à Lyon.* »

Provano questi documenti che il Forget è veramente disertore politico e che non portò via la cassa del reggimento: bensì per ragioni che ciascheduno facilmente comprende, il Consiglio di guerra al momento del giudizio non credette di dover tenere conto della circostanza che egli, prima di disertare, avesse provveduto al pagamento delle lire 211.

È su questi documenti che l'onorevole Santocanale ed io ci fondavamo per escludere l'accusa dell'appropriazione di danaro e per ottenere che, considerato solo il Forget come disertore, se ne rifiutasse l'estradizione.

A questa nostra istanza fu in termini molto cortesi sì, ma in termini abbastanza chiari risposto che l'estradizione era inevitabile, principalmente dopo il parere della sezione d'accusa e del Consiglio di Stato. Si fu in seguito a questa risposta che ho mandato a Parigi alla famiglia Forget quelle informazioni in seguito alle quali ci giunse il dispaccio telegrafico del 14 luglio che annunziava le buone notizie del ministro della guerra di Parigi. Il signor guardasigilli Pisanelli attese fino al 20 luglio per mutar opinione, ossia volle il caso che la sua *nota*, nella quale, contrariamente a quanto egli aveva detto sino a quel dì, si pronunziava avverso alla estradizione sino a quel momento da lui minacciata; volle il caso che la sua nota del 20 luglio impiegasse tanto tempo per giungere dalla segreteria del suo Ministero a quella del Ministero degli esteri da far sì che arrivasse prima il dispaccio del Governo francese, con cui si recedeva dalla domanda di estradizione. (Bene! bene! *a sinistra*)

La Camera ha udito l'onorevole Visconti-Venosta, ha udito me; essa ha sott'occhi i vari documenti relativi a questo affare, potrà a suo agio esaminarli quando lo voglia; io mi abbandono con piena fiducia all'imparzialità ed alla giustizia de'miei colleghi. (Bravo! Bene! *a sinistra e al centro*)

PISANELLI. Io credo veramente che i fatti siano esposti con tanta nettezza che non vi sarebbe luogo ad aggiungere altro; pur nondimeno farò una sola osservazione.

Quando una domanda di estradizione perviene al Governo, non può il Governo dispensarsi di farle correre tutte quelle vie dalle quali risulti se questa domanda si debba accogliere o no.

Quindi non può fare certamente l'onorevole Boggio carico al Governo che sia stata inviata la dimanda alla sezione d'accusa di Palermo, e che sia stato consultato il Consiglio di Stato.

Ora entrambi questi corpi assentirono alla domanda di estradizione.

Il Governo non deliberò immantinente, il Governo mise un indugio nel deliberare sulla domanda di estradizione, e questo indugio nell'interesse di chi, e perchè?

Quest'indugio fu preso nell'interesse del Forget; fu a domanda de' suoi difensori, perchè i suoi difensori promettevano di arrecare tali documenti da chiarire che la sottrazione non era stata già un reato distinto, ma un mezzo per compiere il reato di diserzione. Quando questi documenti pervennero, il Ministero di grazia e giustizia trasmetteva una nota al ministro degli esteri avvertendo la condizione delle cose e facendo le obbiezioni alle quali andava incontro la domanda di estradizione fatta dal Governo francese. Tutto ciò che riguardava la condotta del signor Forget era un fatto estraneo al Ministero di grazia e giustizia; tutto ciò che riguardava la corrispondenza particolare dell'avvocato del signor Forget era anche un fatto a cui il Governo era del tutto estraneo. È certo dunque che non vi fu deliberazione alcuna del Governo, che gli atti del Governo non furono che di pura indipendenza rispetto alla potenza da cui era domandata l'estradizione.

BOGGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BOGGIO. L'onorevole Pisanelli, allora guardasigilli, non è meraviglia che non ricordi più in modo preciso le date e le circostanze relative all'affare Forget.

È passato tanto tempo, e sono succedute tante altre e più gravi cose! Ma egli permetterà che io aiuti con una rettificazione la sua labile memoria.

Egli affermò, non ha guari, alla Camera, che se dapprima sembrò propendere per l'estradizione, ciò avvenne perchè non gli erano ancora stati comunicati i documenti comprovanti la non reità del Forget. E soggiunse che non appena gli furono presentati dal difensore del Forget, subito si persuase che non era caso di estradizione; lo disse in quella tal sua nota.

La Camera udì, dall' onorevole Visconti-Venosta, come quella nota porti la data del 20 luglio.

Or bene, sa la Camera a quale data i documenti per Forget, quei tali documenti che avrebbero mutato la opinione del guardasigilli, secondo egli ci dicea non ha guari, furono a lui presentati? Gli furono comunicati fin dal mese di maggio; e come ciò non bastasse, furono fin anche pubblicati per le stampe addì 22 giugno, ossia un mese circa prima della sua nota 20 luglio. (*Movimento*)

Non mi si venga adunque a dire che, non appena si ebbero i documenti, si negò l'estradizione: l'estradizione, malgrado i documenti, si acconsentiva dal signor Pisanelli, finchè il Governo francese la chiedea: allora solo si disse di negarla quando il Governo francese ebbe cessato di domandarla. (Bravo! *al centro sinistro — Rumori, proteste a destra*)

Agli altri miei eccitamenti non fu risposto. Sul fatto di Buchwell nessuno ha aperto bocca. (*Agitazione*)

PRESIDENTE. L'incidente non ha più seguito.

MELLANA. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MELLANA. Intendo solo che sia constatato nei nostri annali parlamentari il fatto avvenuto oggi sotto la presidenza dell'onorevole Restelli, che, cioè, per un fatto personale si possa interrompere la discussione di una legge ed intraprendere un'altra discussione. Ho voluto far notare questo fatto perchè, avvenendo il consimile, un altro deputato si possa valere di questo precedente, e non sia questo un privilegio riservato solo ad alcuno. (*Risa di approvazione a sinistra — Rumori a destra*)

PRESIDENTE. Il deputato Mellana non aveva bisogno di prendere atto di questo fatto, perchè non è unico negli annali parlamentari: più di una volta è avvenuto che si sono interrotte le discussioni di leggi per far luogo ad un fatto personale. (*Segni di assenso a destra*) Del resto, il fatto personale di cui si tratta non era in realtà che la continuazione di quella discussione che aveva avuto principio nella seduta dell'altro ieri, e l'adempimento di riserve espresse. (*Bene! Bravo!*)

MELLANA. Chi dice *Bravo!* citi qualche precedente. Io intanto ho constatato il fatto.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO DEL TAVOLIERE DI PUGLIA.

PRESIDENTE. Continua la discussione del progetto di legge sul Tavoliere delle Puglie.

« Art. 6. Coloro, ai quali spetti la surrogazione nei diritti del creditore, sia per avere prestato danaro ad oggetto di pagare il debito dei censuari, sia per altre cause ammesse dalle leggi in vigore nel luogo della situazione dei beni, subentreranno nel privilegio riservato al demanio dall'articolo 2 a guarentigia del suo credito. »

Domando al signor ministro se accetta questo articolo della Commissione.

SELLA, *ministro per le finanze*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Ora passiamo all'articolo 7.

« Art. 7. Per la riscossione dei crediti tanto degl'interessi, che delle frazioni scadute di capitale dovute al demanio dello Stato, sono mantenuti in vigore, oltre i mezzi ordinari di esecuzione, anche i mezzi straordinari autorizzati dal decreto del 23 gennaio 1816 e dagli articoli 1, 4 e seguenti del regolamento approvato con decreto del 29 novembre 1829.

« Gli atti, coi quali sarà pagato il debito allo Stato, sia dagli utilisti, sia dai terzi che a tale scopo lo mutueranno, saranno ben anche esenti dalla tassa proporzionale di registro. »

SELLA, *ministro per le finanze*. La redazione dell'ultimo alinea potrebbe dar luogo ad alcune frodi in questo senso, che, cioè, pretendesse qualche riguardo rispetto alla legge del registro non soltanto colui che paga direttamente per saldare il debito suo verso lo Stato, o quegli che paga per incarico del censuario, onde soddisfare questo debito, ma eziandio quel censuario, il quale, dopo aver soddisfatto il suo debito per altri mutui contratti, intendesse di far valere questi mutui come fatti allo scopo di soddisfare questo debito che egli aveva per l'affrancamento, e pretendere a questo titolo qualche riguardo. Io proporrei per conseguenza che si dicesse: « gli atti coi quali sarà pagato *direttamente* il debito, » e poi tutto il resto com'è nell'articolo.

PRESIDENTE. La Commissione acconsente a questo emendamento, di aggiungere cioè la parola *direttamente?*

MANCINI, *relatore*. La Commissione non incontra alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 7 cos emendato, di cui ho dato lettura.

(La Camera approva.)

« Art. 8. I diritti statonicali, od autunnali, e tutte le promiscuità e gli usi civici sulle terre del Tavoliere sono convertiti, a favore dei comuni, corpi morali e privati a cui spettino, in rendite fondiarie affrancabili a piacimento dei censuari, secondo le norme della legge del 24 gennaio 1864 (n. 1636), se i direttari sieno comuni o corpi morali, o col pagamento del capitale effettivo calcolato alla ragione del 5 per cento, se i direttari sieno privati, sotto l'osservanza degli articoli 1783, 1784 e 1785 delle leggi civili napolitane.

« Anche a questi crediti si estenderà il privilegio accordato nell'articolo 2, da iscriversi entro giorni sessanta dall'ordinanza della loro liquidazione, ed ove si tratti di diritti già liquidati e convertiti in canoni, fra tre mesi dalla promulgazione della presente legge.

« È fatta eccezione alle precedenti disposizioni per le sole parti boscose del Tavoliere. I comuni, le cui popolazioni abbiano in esse l'esercizio degli usi civici del legnare o raccogliere ghiande, ed i privati cui spetti la proprietà degli alberi, avranno facoltà durante sei mesi

dalla promulgazione della presente legge di dichiarare al censuario, che prescelgono l'accantonamento di una quota del fondo corrispondente ai loro diritti, i quali saranno valutati secondo le regole stabilite nelle leggi in vigore per la divisione delle promiscuità demaniali. »

Qui c'è un emendamento dell'onorevole De Cesare ed un altro dell'onorevole Scocchera.

Quello dell'onorevole De Cesare consiste in ciò che ove si dice: « È fatta eccezione alle precedenti disposizioni per le sole parti boscose del Tavoliere » si dica invece: « È fatta eccezione alle precedenti disposizioni per le sole terre del Tavoliere che sono al presente boscose, eccettuate sempre quelle che lo furono e vennero già dissodate e messe a coltura. »

L'emendamento Scocchera è questo: in luogo di *legnare o raccogliere ghiande*, dire: *legnare e raccogliere ghiande;* e alle parole: *proprietà degli alberi* aggiungersi: *e delle statoniche.*

Domando alla Commissione se accetta gli emendamenti proposti dagli onorevoli De Cesare e Scocchera.

MANCINI, *relatore.* La Commissione crede che il testo dell'articolo da lei formolato contenga implicitamente gli emendamenti degli onorevoli De Cesare e Scocchera: li reputa quindi sino a un certo punto superflui.

Ad ogni modo, volendo ancora chiarire di più la formola dell'articolo 8, consentirebbe d'introdurre in essa alcune lievi aggiunzioni, sufficienti a riassumere la sostanza de' proposti emendamenti.

Invero, con uno di questi emendamenti vorrebbe l'onorevole De Cesare limitare le eccezioni alla regola generale della liquidazione d'ogni specie di diritti ed usi civici sulle terre del Tavoliere in canoni affrancabili volontariamente, alle sole terre « che *al presente* si trovano boscose e non a quelle che erano boscose in altra epoca, ma che oggi si trovano dissodate e messe a coltura. »

La Commissione non ha mai inteso di fare eccezione per altre terre, fuorchè per quelle che nel momento attuale si trovano coperte di boschi; essa avrebbe anzi voluto rigettare anche questa eccezione che non le sorrideva, se non l'avesse arrestata il pensiero che oggi vi sono intere popolazioni delle Puglie che esercitano usi civici di far legna e raccoglier ghiande su questi boschi, e che potrebbe produrre troppo seri inconvenienti il farli da un momento all'altro cessare.

Tuttavia non dissentirebbe la Commissione di aggiungere nell'ultimo alinea dell'articolo 8 un avverbio dilucidativo, e dire così:

« È fatta eccezione alle precedenti disposizioni per le sole parti *attualmente* boscose del Tavoliere. »

Questo avverbio implicherebbe già la sostanza di uno degli emendamenti

Coll'altro suo emendamento l'onorevole De Cesare vorrebbe che, laddove questi diritti promiscui statonicali ed usi civici, si trovino già convertiti per transazione passata tra i censuari, comuni e corpi morali o privati, o per altri titoli, in un canone che si paghi da un periodo di tempo abbastanza lungo, non si faccia alcuna innovazione allo stato attuale delle cose, nè si proceda all'accantonamento. Ma la Commissione precisamente divide la stessa opinione, dappoichè nel testo dell'articolo 8, come si trova da lei formolato, si legge che la facoltà di richiedere fra sei mesi l'accantonamento è unicamente data a quei comuni le cui popolazioni oggi esercitano in atto gli usi civici del far legna e di raccogliere ghiande.

Se dunque, invece di questo esercizio attuale degli usi civici, non si è in possesso fuorchè della percezione d'un canone per effetto di conversioni già avvenute e che stiansi eseguendo, cessa evidentemente ogni ragione d'applicare l'ultima parte dell'articolo 8, ed invece dell'eccezione risorge l'impero della regola generale scritta nella prima parte dell'articolo medesimo.

Anzi, la Commissione va al di là della proposta dell'onorevole De Cesare; e per verità egli vorrebbe che la conversione di questi diritti in canone si trovasse fatta ed in istato di pacifica esecuzione da trent'anni, e che da trent'anni il canone si stesse percependo.

La Commissione invece crede che, anche quando la conversione abbia avuto luogo da minor tempo, basti che attualmente si percepisca un canone, che il diritto statonicale o l'uso civico di far legna o ghiande non altrimenti si eserciti che sotto la forma della percezione d'un canone minore senza retrocedere da questo stato di fatto, e senza far rinascere un godimento di usi civici in natura, debbasi autorizzare l'affrancamento del canone per conseguire lo scopo supremo di questa legge, che è quello di svincolare e rendere libere le terre, senza necessità di andar ricercando se questa conversione sia avvenuta da trent'anni o da un periodo di tempo minore.

Quindi la Commissione per rendere un tale concetto più perspicuo, non dissentirebbe d'aggiungere nella relativa parte dell'articolo queste parole:

« I comuni, le cui popolazioni abbiano in essi l'esercizio degli usi civici per far legna, o raccogliere ghiande, ed i privati cui spetta la proprietà degli alberi, *semprechè i loro diritti non si trovino convertiti nella riscossione d'un canone*, avranno facoltà, » così proseguendo come nel testo dell'articolo.

Finalmente si propone un lieve emendamento dall'onorevole Scocchera, il quale vorrebbe che si dicesse: « i privati cui spetta la proprietà degli alberi *e delle statoniche.* » Se lo scopo di quest'emendamento è di far sì che laddove sul medesimo terreno si eserciti il diritto statonicale, cioè di pascolare l'erba estiva, si rappresenti la proprietà degli alberi, il distacco od accantonamento debba essere compensativo non solo del diritto sugli alberi, ma anche del diritto sull'erba; questo risulta già chiaro nel testo proposto dalla Commissione. In esso infatti, dopo essersi stabilito per regola generale l'affrancamento di quei canoni, si soggiunge: « È fatta eccezione alle precedenti disposizioni per le parti attualmente boscose del Tavoliere; » ma è ben inteso che in quelle parti boscose non si fa una doppia operazione di liquidazione e di compensamento

per il bosco e per la terra: le terre boscose vengono interamente sottratte dall'impero della prima disposizione dell'articolo 8; invece di liquidarsi i relativi diritti in *canoni* affrancabili, debbonsi liquidare e compensare con l'assegno di una quota di terre in natura. Con questa dichiarazione crede la Commissione che sia soddisfatto il voto dell'onorevole Scocchera, senza bisogno d'introdurre mutamenti nell'articolo.

Pertanto la Commissione propone che nell'ultima parte dell'articolo 8 rimangano introdotte le sole seguenti aggiunzioni tendenti a render più chiara la locuzione dell'articolo stesso:

« È fatta eccezione alle precedenti disposizioni per le sole parti *attualmente* boscose del Tavoliere. I comuni, le cui popolazioni abbiano in esse l'esercizio degli usi civici del legnare e raccoglier ghiande, ed i privati cui spetta la proprietà degli alberi, *semprechè i loro diritti non si trovino convertiti nella riscossione di un canone*, avranno facoltà, » ecc.

Il resto come nell'articolo già proposto dalla Commissione.

SCOCCHERA. I miei intendimenti erano appunto quelli interpretati dall'onorevole relatore Mancini, solo io non credeva che fosse superflua un'esplicita dichiarazione perchè conosco pur troppo i cavilli e i litigi che sogliono suscitare siffatte questioni.

Ad ogni modo mi dichiaro soddisfatto che nella pubblica discussione si siano dati questi schiarimenti che si crede superflui d'inserire nell'articolo intorno alla proprietà degli alberi e delle statoniche dei terreni boscosi.

Desiderei solamente che l'onorevole relatore e la Commissione accettassero una definizione più chiara, più precisa in quanto agli usi civici del legnare o raccoglier ghiande. E poichè v'è o il solo uso civico di legnare, ovvero quello di legnare e di raccogliere ghiande, io vorrei che si dicesse: « gli usi civici di legnare ovvero di legnare e ghiandare. »

Voci. Raccoglier ghiande.

MANCINI, *relatore.* Se è così mi pare molto più semplice di togliere affatto la frase « raccoglier ghiande; » perchè siccome o l'uso di legnare da sè solo, o l'uso di legnare congiunto con un altro uso, è sempre il titolo per cui si abbandona la regola della liquidazione in canone, e si entra nella eccezione dell'accantonamento in natura; basterà sopprimere le parole « raccoglier ghiande » e stabilire che l'uso civico di gnare è propriamente quello che può autorizzare l'accantonamento o il distacco ed assegno di terre in natura, cioè l'eccezione alla regola generale espressa nelle prime parti dell'articolo stesso.

SCOCCHERA. Accetto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ultima parte dell'articolo 8, quale sarebbe dalla Commissione formolata:

« È fatta eccezione alle precedenti disposizioni per le sole parti attualmente boscose del Tavoliere. I comuni, le cui popolazioni abbiano in esse l'esercizio degli usi civici del legnare, ed i privati cui spetti la proprietà degli alberi, sempre che i loro diritti non si trovino convertiti nella riscossione di un canone, avranno facoltà, durante sei mesi dalla promulgazione della presente legge, di dichiarare al censuario che prescelgono l'accantonamento di una quota del fondo corrispondente ai loro diritti, i quali saranno valutati secondo le regole stabilite nelle leggi in vigore per la divisione delle promiscuità demaniali. »

Il deputato Giacchi ha la parola.

GIACCHI. Fra i diritti che possono spettare ai comuni sui boschi di cui è questione vi è non solamente quello di *legnare*, ma eziandio quello di raccoglier ghiande.

Ora, se noi eliminiamo interamente dalla legge la parola *ghiandare* o quelle di *raccogliere ghiande*, potrebbe per avventura sorgere il pensiero che in quei comuni dove esisteva solamente questo secondo diritto e non l'altro di *legnare*, non si dovesse fare alcuna liquidazione a favore dei proprietari o dei comuni. Ciascuno vede quanto ne rimarrebbero pregiudicati i diritti dei comuni; tanto più che noi abbiamo dalla legislazione abolitiva della feudalità che questo diritto di raccoglier ghiande forma materia di liquidazione a favore dei comuni che lo avevano.

Ora, sopprimendo interamente le parole *raccoglier ghiande*, e non intervenendo una spiegazione della Commissione, la quale dichiari che anche questo è un diritto da commutare con un canone, non vorrei ne rimanessero pregiudicati i diritti dei comuni.

MANCINI, *relatore.* La Commissione può facilmente chiarire il dubbio elevato dall'onorevole Giacchi.

Si compiaccia egli di dare uno sguardo alla prima parte dell'articolo 8, e la vedrà concepita in termini tali che comprendono senz'alcuna difficoltà quanto egli ha in animo di comprendervi.

L'articolo 8 comincia così: « I diritti statonicali od autunnali e *tutte le promiscuità e gli usi civici sulle terre del Tavoliere*, sono convertiti a favore dei comuni, corpi morali e privati a cui spettino in rendite fondiarie affrancabili a piacimento dei censuari, » ecc.

Ciò stante non vi ha dubbio che anche il semplice diritto di *raccoglier ghiande*, che appartenga ad un comune, ad un corpo morale, o ad un privato, è contemplato nella locuzione generica e complessiva della prima parte dell'articolo 8, e non vi ha dubbio perciò che anche un tal diritto semplicemente di *raccoglier ghiande* debba essere convertito e liquidato in un canone.

L'ultima parte dell'articolo si propone di risolvere una questione di ben diversa natura. Si domandò se quella disposizione generale che convertiva diritti di condominio o di servitù in semplici canoni anch'essi affrancabili, potesse applicarsi senza pericoli ed inconvenienti là dove intere popolazioni provvedessero ai bisogni essenziali della vita col servirsi da secoli dei boschi che si trovano nel Tavoliere.

Sebbene la Commissione non fosse inclinata ad alcuna eccezione, pure non credette dover mettere tal

popolazioni in una condizione sommamente difficile, sopratutto nelle Puglie dove il legname è piuttosto raro; e per ciò ammise la eccezione entro quei ben angusti confini.

Le parole dell'ultima parte dell'articolo sono:

« È fatta eccezione alle precedenti disposizioni per le sole parti attualmente boscose del Tavoliere. »

Dunque, allorquando si è soppressa la frase « raccoglier ghiande, » non si è voluto decidere che questo diritto non fosse compensabile e liquidabile come tutti gli usi civici, mediante la determinazione di un canone affrancabile, ma soltanto si è escluso che bastasse a dar ragione per chiederne il compenso e la liquidazione in natura.

Credo che questi chiarimenti possano soddisfare l'onorevole Giacchi.

GIACCHI. Dopo queste spiegazioni mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo ottavo.

MANCINI, *relatore*. Chiedo di parlare per rettificare un'inesattezza materiale. Là dove si dice: « alla ragione del cinque per cento, » si corregga: « alla ragione del cento per cinque. »

PRESIDENTE. Ora darò lettura della seconda parte dell'articolo ottavo.

In quanto alle prime due parti restano tali quali, soltanto in luogo di 5 *per cento*, si dirà *cento per* 5.

Ora metto ai voti quest'articolo 8 così modificato.

(È approvato.)

« Art. 9. Tanto la liquidazione che l'accantonamento saranno eseguiti per mezzo di periti scelti di accordo fra gl'interessati, o in caso di loro disaccordo nominati d'ufficio dalle autorità, e con le norme da determinarsi in un regolamento approvato con decreto reale.

« Le questioni che ne potranno sorgere saranno decise dai tribunali ordinari. »

SCOCCHERA. Vorrei che fosse definita la parola *autorità*.

Sarà il giudice di mandamento, o il tribunale circondariale?

Mi sembra meglio definirlo.

MANCINI, *relatore*. Tutto dipenderà dalla somma.

SCOCCHERA. Qui non si tratta di competenza, ma di determinare chi abbia ad eleggere i periti.

Quando sorgeranno questioni, si porteranno ai giudici competenti. Ma ora si tratta della facoltà di nominare i periti, ed io propongo che sia delegata al giudice del mandamento, ovvero al tribunale circondariale.

MANCINI, *relatore*. L'articolo 9 è così concepito nei termini precisi in cui era scritto uno dei soppressi articoli relativi all'accantonamento nel progetto adottato dal Senato.

La Commissione non ha creduto di apportare a quell'articolo variazione, poichè l'articolo 9 dichiara che l'indicazione delle *autorità* e delle *norme* per l'esecuzione delle perizie dovesse essere riserbata ad un regolamento approvato con decreto reale; restava eliminato dalla legge tutto quello che veramente non può convenientemente formare materia di legge.

Noi pensiamo che l'emanazione di questo regolamento da parte del ministro delle finanze non escluda la garanzia d'imparzialità, per la ragione che lo Stato non è il più delle volte interessato nelle relative controversie.

I diritti appartenenti allo Stato per dominio diretto trovansi già affrancati ed estinti in dipendenza dei primi sette articoli già adottati del presente disegno di legge.

L'articolo 8 contempla una materia affatto diversa e speciale. Accanto a questi diritti dello Stato, *domino diretto*, non di rado coesistono sulle terre del Tavoliere altri diritti ed usi, diritti di comuni, diritti di corpi morali ecclesiastici o laicali e di privati; e tali diritti debbono compensarsi, o mercè lo stabilimento di canoni affrancabili, o mediante assegno di terre in natura, secondo le distinzioni dell'articolo 8. L'una e l'altra operazione debbono aver luogo mediante perizia.

Ebbene, in questo caso non vi è il menomo pericolo di affidare al Governo la formazione di un regolamento, il quale indichi e le autorità che debbono procedere alla nomina dei periti, e le norme colle quali debbansi le perizie eseguire.

Ciò posto, le parole dell'articolo 9 vogliono leggersi unite insieme: *periti scelti d'accordo fra gl'interessati, o, in caso di loro disaccordo, nominati d'uffizio dalle autorità e con le norme da determinarsi in un regolamento approvato con decreto reale*. Come si vede, si rimanda al regolamento non solo la determinazione delle *norme*, ma altresì la *designazione dell'autorità* che dovrà nominare i periti.

Sembra pertanto alla Commissione che, se non vogliasi trasfondere viziosamente la materia di un regolamento in una legge, vi è quanto basta per assicurare la regolare osservanza di quest'ultima.

SCOCCHERA. Veramente qui non è quistione di trasfondere il regolamento nella legge, ma si tratta di evitare un'incertezza, si tratta di fare con legge ciò che vorrebbesi affidare ad un regolamento: si tratta di determinare fin d'ora l'autorità che sarà delegata a scegliere i periti, quando le parti non siano d'accordo: dimodochè se si dicesse *il giudice di mandamento*, ovvero *il tribunale circondariale*, mi pare che non si trasfonderebbe il regolamento nella legge.

DE CESARE. Si potrebbe dire *l'autorità giudiziaria*.

MANCINI, *relatore*. Non mi pare conveniente di affidare ad un semplice giudice di mandamento, circondato dalle passioni e dalle influenze locali, una operazione così delicata come quella di nominare i periti, sul cui giudizio si debbono determinare i diritti delle parti per valori talvolta oltremodo considerevoli. Enunciare invece *le autorità giudiziarie* in genere, sarebbe risolvere niente.

La legge non deve discendere a questi particolari e stabilire qui le peculiari autorità competenti, e le norme

di procedura; ma deve abbandonare queste disposizioni ad un regolamento, cui spetta provvedere all'esecuzione della legge.

La Commissione ha preferito quest'ultimo partito perchè questo è il sistema che abbiamo seguito in quasi tutte le leggi, come in quella della censuazione dei beni ecclesiastici in Sicilia, ed in altre leggi analoghe della maggiore importanza.

Quale pericolo vi è nel lasciare ad un regolamento il determinare se debba affidarsi al presidente del tribunale circondariale, od anche al prefetto o ad altra autorità amministrativa, la nomina di questi periti?

La Commissione pertanto mantiene la sua redazione.

SCOCCHERA. Un'altra sola parola di schiarimento e farò la mia proposta.

Per lo innanzi era il Consiglio del contenzioso del Tavoliere che nominava i periti, cioè il Consiglio di prefettura di Capitanata; ma ora che il sistema è giustamente e saggiamente cangiato, e che queste questioni si sono affidate al potere ordinario, perchè provveda anche un collegio, io propongo che il tribunale circondariale nomini i periti in caso che le parti non siano d'accordo.

PRESIDENTE. Parmi che allora non ci sia più differenza, perchè, se si parla di tribunali ordinari, si può intendere anche i circondariali.

SCOCCHERA. Domando perdono, il mio emendamento si riferisce al primo comma, dove è detto: *dalle autorità*, ecc.

PRESIDENTE, Dunque formoli precisamente la sua proposta.

SCOCCHERA. Invece della parola *autorità* propongo si sostituiscano le parole: *tribunali circondariali.*

PRESIDENTE. Il ministro e la Commissione accettano?

SELLA, *ministro per le finanze.* Non posso che unirmi alla Commissione per le ragioni che ha indicato, vale a dire, perchè bisogna distinguere la natura della materia di cui si tratta.

Qui non sarebbe conveniente il fissare sin d'ora una norma generale, altrimenti sarebbe d'uopo entrare in particolari i quali mi pare che, allo stato delle cose, non siano studiati. Il Senato non ha veduto, ed il Ministero e la Commissione non vedono a quale inconveniente si vada incontro lasciando che questa norma sia poi fissata da un regolamento.

MANCINI, *relatore.* Mi duole di essere costretto a prendere nuovamente la parola, ma per avere un concetto adeguato delle disposizioni dell'articolo 9 bisogna riflettere che la prima parte di esso concerne un'operazione *amministrativa* e la seconda invece suppone un *giudizio.*

Per l'operazione amministrativa si scelgono dei periti fra gl'interessati, ed in caso di disaccordo dovrà un regolamento determinare quale autorità dovrà nominarli, e con quali norme essi dovranno procedere. Basteranno gli accordi e le perizie, perchè l'operazione amministrativa pervenga al desiderato risultamento? Allora non vi sarà bisogno di ricorrere alle vie giudiziali. Ed in tal caso, se non debb'esservi giudizio, qual necessità e convenienza si avrebbe a far intervenire in atti puramente amministrativi l'autorità giudiziaria, anzi un intero tribunale circondariale?

Se poi le perizie amministrative non bastassero, o s'impugnassero, e dovesse ricorrersi ad un giudizio, allora la seconda parte dell'articolo 9 dispone che « le questioni saranno decise dai tribunali ordinari. »

Parmi che in questo modo si abbiano tutte le guarentie desiderabili, e perciò la Commissione, d'accordo col Ministero, persiste nella sua proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Scocchera persiste nella sua proposta?

SCOCCHERA. Vi persisto.

PRESIDENTE. Per la garanzia delle parti, di cui si compone quest'articolo, osserverò che, come ha detto l'onorevole relatore, il primo periodo si riferisce ad un atto amministrativo, ed il secondo ad un atto giudiziario.

SCOCCHERA. Per me non fo differenza.

PRESIDENTE. Ciò proviene, perchè le parole del relatore forse non le sono pervenute.

SCOCCHERA. Mi sono pervenute e non mi hanno persuaso, per conseguenza io persisto nella mia opinione.

DE CESARE. L'autorità amministrativa quale sarebbe?

MANCINI, *relatore.* Sarà fissata da un regolamento.

DE CESARE. Non basta averla fissata.

Andate dal prefetto, dal sotto-prefetto o dal sindaco?

MANCINI, *relatore.* Il regolamento lo dirà.

SELLA, *ministro per le finanze.* Mi pare che l'onorevole De Cesare ha detta la ragione per provare chiaramente la necessità che la nomina si riferisca al regolamento: perciocchè si potrebbe nominare qui un'autorità che domani non esistesse più.

DE CESARE. Benissimo! (*Si ride*)

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento dell'onorevole Scocchera consiste nel sostituire alla parola *autorità* queste altre: *dei tribunali circondariali.*

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti l'intero articolo 9.

(È approvato.)

« Art. 10. I *tratturi* e i *riposi* del Tavoliere saranno conservati, per comodo della pastorizia, nel loro stato attuale, per quanto il bisogno lo richieda, sotto l'osservanza delle relative disposizioni in vigore.

« A misura che il bisogno cessi, saranno messi in vendita, come gli altri beni dello Stato, a' pubblici incanti, udito il voto dei Consigli provinciali.

« A parità di condizioni saranno preferiti negli acquisti i proprietari delle terre confinanti. »

Qui il deputato De Cesare propone che dell'articolo 10 se ne facciano due.

Il primo sarebbe concepito così:

« Alle disposizioni dei due articoli precedenti è fatta la seguente eccezione:

« Ove per i diritti promiscui, statonicali ed usi civici fu pagato al comune, o corpo morale, o privato un canone per un periodo non interrotto di trent'anni per qualunque conversione o transazione passata tra i censuari e i comuni, i corpi morali ed i privati, in questo caso anche le terre boscose sono esenti dall'accantonamento. »

DE CESARE. Perdoni, signor presidente, questa è cosa finita; abbiamo deciso adesso che diventa articolo 10 il mio emendamento dal quale è venuto il sottoemendamento della Commissione.

MANCINI, *relatore*. È l'articolo 10 approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Era mestieri appunto di questa spiegazione, perchè si desse il vero significato alla proposta del deputato De Cesare.

Ora passiamo dunque alla seconda proposta ch'egli ha fatta:

« I *tratturi* e i *riposi* del Tavoliere saranno conservati, per comodo della pastorizia, nel loro stato attuale, per quanto il bisogno lo richieda e sotto l'osservanza delle relative disposizioni in vigore.

« A misura che il bisogno cessi, saranno devoluti ai censuari limitrofi in proporzione dell'estensione delle loro terre. »

Il deputato De Cesare ha la parola.

DE CESARE. I *tratturi regi* così detti sono quelli che conducono dalle montagne degli Abruzzi nelle Puglie, e servono al passaggio delle pecore. Essi sono larghi sessanta passi napoletani, di sette palmi, vale a dire 120 metri; e questo per una lunghezza di 70 miglia, quanto è il Tavoliere di Puglia, e per 30 di larghezza. È dunque un'estensione di terra considerevole.

Fino a che lo Stato voglia tenere questo terreno per comodità dei censuari, dei pastori, o per altri uffizi, stieno pure; ma se lo Stato intende devolverli a sè per venderli come beni demaniali, questo è ingiusto ed antieconomico, perchè i censuari fin dal principio della censuazione han pagato il canone su cotesti *regi tratturi*. Poichè bisogna sapere che il Tavoliere di Puglia è censito a corpo e non a misura, e per questo sono accaduti infiniti litigi coll'amministrazione del Tavoliere.

I censuari dissero sempre: diminuiteci il canone, in quanto che noi paghiamo per un'estensione maggiore di quella che possediamo: e l'amministrazione del Tavoliere rispose: è vero, vi manca un'estensione di suolo, ma essa è impiegata ai *tratturi* ed ai *riposi regi* di cui godete il pascolo e il transito.

Ora, se i censuari hanno pagato e pagano il canone anche sui *tratturi* e *riposi*, in che guisa viene il demanio a dire che vuol vendere questi tratturi come beni demaniali?

In ultimo, non solo sotto questo aspetto bisogna considerare i tratturi, ma anche sotto quello dello smembramento delle proprietà de'censuari. Vi sono tratturi regi che da una parte hanno un censuario e dall'altra parte ne hanno un altro; se il fisco mette in vendita queste terre, egli non solo toglie le vie di comunicazione ai due proprietari, ma li pone in una gara pericolosa coi terzi, dalla quale non so quali conflitti ne deriveranno.

Che lo Stato conserverà sempre questi tratturi, sarà un beneficio, ma se vorrà venderli, credo che non lo possa, perchè appartengono ai censuari.

PRESIDENTE. Domando al Ministero ed alla Commissione se accettano la modificazione proposta dal deputato De Cesare.

MANCINI, *relatore*. La Commissione non crede di poter accettare le modificazioni proposte dall'onorevole De Cesare. Egli proporrebbe che a misura che cessi il bisogno di conservare i *tratturi*, che, come si è detto, sono larghissime vie erbose che mettono capo dagli Abruzzi sino alle pianure delle Puglie, e che servono alle periodiche trasmigrazioni degli armenti nelle varie stagioni dell'anno, tali *tratturi* non si vendessero, ma si dovessero devolvere ai censuari limitrofi in proporzione dell'estensione delle loro terre. Ed egli fonda questa sua proposta su una specie di antica ragione di proprietà, sostenendo che fossero già una volta pertinenza delle proprietà confinanti, e che anzi i proprietari finitimi paghino il canone anche sulla superficie de'vicini *tratturi*.

Ma l'onorevole De Cesare sa meglio di me quante volte questa questione, ed innanzi ai tribunali napoletani, ed innanzi all'amministrazione siasi sollevata. Non può negarsi che molte volte l'assunto posto innanzi dall'onorevole De Cesare venne da'censuari affermato e sostenuto vigorosamente, specialmente in occasione delle numerose operazioni di reintegra, fatte necessarie dalle usurpazioni che incessantemente si facevano dai confinanti sopra questi tratturi. Ma lo stesso onorevole De Cesare meco converrà che documenti positivi i quali stabiliscano la pretesa originaria comproprietà, e tanto meno il fatto che oggi paghino i proprietari confinanti il loro canone anche in ragione di quelle estensioni di terra di cui essi non si servono, e che invece servono al pubblico, quali sono i tratturi, non esistono e non se ne potrebbero citare; anzi l'opinione prevalente è quella che corrisponde ai rapporti pratici esistenti tra l'amministrazione ed i privati censuari confinanti coi tratturi, e presuppone il contrario.

Tuttavia si potrebbe domandare, se dovendosi un giorno vendere in tutto od in parte queste estensioni di terra, non sia conveniente di aggregarle ai proprietari confinanti. La Commissione ha creduto che si farebbe già tutto quello che si può ragionevolmente, accordando a parità di condizioni, un diritto di preferenza a questi proprietari confinanti, nel senso che, laddove il proprietario di destra e quello di sinistra volessero entrambi esercitare il diritto di preferenza, il tratturo venisse egualmente tra essi diviso; dove poi un solo di questi

proprietari volesse esercitarlo, vi fosse pure ammesso. Ma non è concepibile che i tratturi si donino. D'altronde, stabilire per regola generale che tutte le volte che essi dovranno vendersi, necessariamente debbano vendersi ai proprietari confinanti, li vogliano essi o no, mi permetta l'onorevole De Cesare di dire che costituirebbe una specie nuova ed inaudita di contratto coattivo, di cui non vi ha esempio nelle nostre leggi. E come mai potremmo astringere a farsi compratore chi non abbia danaro o non abbisogni della terra, ed anzi forse offra venale la sua?

DE CESARE. Domando la parola.

MANCINI, *relatore.* Vediamo invece se alcun inconveniente produca da un altro punto di vista un semplice diritto di preferenza accordato ai proprietari confinanti.

La Camera comprende che i *tratturi* essendo spazi ben ampi come *vie,* ma sempre angusti come proprietà; se si venissero ad introdurre numerosi acquirenti estranei frammezzo alle laterali proprietà, prima di tutto si produrrebbe grave molestia e disagio ai proprietari confinanti, ed oltre a ciò le buone pratiche agrarie non sarebbe neppur possibile che in simili condizioni di località prosperassero. E noi dobbiamo desiderare che una ben intesa agricoltura s'introduca su larga scala in queste terre della Puglia che sono suscettive d'immenso miglioramento.

L'Amministrazione per codesto diritto di preferenza nulla perde, essendo guarentita che riscuoterà il maggior prezzo possibile, e riconoscendosi il diritto in essa di mettere in vendita una parte dei *tratturi,* purchè dal voto del Consiglio provinciale risulti stabilito non esservene più bisogno.

Possiamo stabilire che la vendita si farà colle norme della legge 21 agosto 1862; ma qualunque sia il risultato di una licitazione agl'incanti o di private offerte, a condizioni uguali, a parità di prezzi, resta sempre preferito quell'offerente che abbia la qualità di confinante e di proprietario delle terre vicine.

In questo modo è sembrato alla Commissione che tutti gli interessi sarebbero conciliati, e quindi pregherebbe l'onorevole De Cesare a non insistere nella sua proposta, anche perchè il ministro delle finanze incontra difficoltà fin anche ad accettare la proposta della Commissione.

DE CESARE. Io credo di non essermi spiegato abbastanza.

Vorrei sapere dall'onorevole ministro delle finanze se intende veramente di vendere i tratturi regi che servono alla trasmigrazione delle pecore dagli Abruzzi. Ma per dove allora farete andare le pecore? Io lo domando al signor ministro delle finanze.

SELLA, *ministro delle finanze.* Domanderei alla mia volta all'onorevole De Cesare se vuol donare i tratturi mentre ce n'è di bisogno.....

DE CESARE. Ma.....

SELLA, *ministro delle finanze.* Permetta, non facciamo conversazioni. Quale è la divergenza tra la Commissione, e l'onorevole De Cesare? La divergenza sta in ciò, che di questi tratturi, quando ne cessi il bisogno, secondo l'onorevole De Cesare se ne debba far dono gratuito ai proprietari; se ne debba, secondo la Commissione, far oggetto di pubblico incanto, salva la questione di vedere se vi sia qualche ragione di preferenza o no.

Per conseguenza la questione che fa l'onorevole De Cesare riguarda tanto l'emendamento suo, quanto quello della Commissione.

Convengo anch'io coll'onorevole De Cesare di dire (perchè in ora facciamo una questione che non avrà un'applicazione immediata) che quando venissero a mutarsi le condizioni del Tavoliere e a diminuire la pastorizia nomade, insomma, quando si venisse a regolare diversamente questa faccenda, e forse non succederà così presto, potrà avvenire che qualcheduno di questi tratturi o riposi sia divenuto superfluo, e allora si trovi inutile il mantenerli nella condizione in cui sono e se ne debba disporre, in questo caso, dico io, se ne debba, come propone l'onorevole De Cesare, fare un dono gratuito ai confinanti, ovvero, come la Commissione propone, e come era già stato ammesso dal Senato, se ne debba far oggetto d'incanto.

Ma la cosa non può essere dubbia, imperocchè l'onorevole De Cesare non può ignorare che questi tratturi sono stati comprati e pagati dallo stesso Governo; l'onorevole De Cesare non ignora che questi tratturi o riposi sono limitati dalle proprietà confinanti per mezzo di termini lapidei; insomma l'onorevole De Cesare conosce e sa perfettamente queste cose; per conseguenza io non comprendo come l'onorevole De Cesare voglia ancora sostenere che di questa proprietà se ne debba fare dono gratuito ai confinanti, e per conseguenza io lo pregherei a non insistere sulla sua proposta.

DE CESARE. Io voglio che restino i tratturi, poichè servono pel pascolo e pel transito, ed è per questo che desidero chiarita qui la parola larga, generale di *bisogno.* Ma domani il signor ministro può credere che questo bisogno sia cessato, e venderà i tratturi. In questo caso i mandriani, censuari abruzzesi come potranno condurre i loro armenti in Puglia? Li trasporteranno sulle ferrovie? e si chiarisca almeno questa mia dubbiezza.

LA MARMORA, *presidente del Consiglio.* Permetta che anch'io dica una una parola essendo passato molte volte per questo Tavoliere ed avendo soventi volte visto gli armenti attraversare quelle campagne.

Io so che i *tratturi* non sono soltanto nelle Puglie, in quelle provincie; anzi io credo che il Tavoliere sia il sito dove i *tratturi* siano anche meno necessari, perchè colà sono campagne aperte, vaste pianure e vi si passa dappertutto. Dove i *tratturi* sono una vera necessità è dal Tavoliere delle Puglie per andare negli Abruzzi; qui, a mio parere, sta tutta la questione, e questa è assai diversa dalla questione che fanno taluni i quali credono che per questa legge vada subito a scomparire la pastorizia nomade in quelle località. Io ignoro se questo

avverrà mai, ma se avvenisse, non sarà certo così presto.

Potrà però sempre accadere che alcuni di questi *tratturi* divengano superflui e che si trovi inutile di mantenerli nella condizione in cui sono.

Si vorrà perciò dire che abbia a cessare la pastorizia? Che abbiano a cessare gli armenti di discendere in autunno dalla montagna alla pianura, ed alla primavera di ritornare alla montagna? Io non lo credo; anzi ritengo, e voglio sperare, che quantunque cessassero tutti i tratturi, si vedrebbe sempre la pastorizia, come l'abbiamo costì nei dintorni di Torino e nelle nostre pianure del Po, dove gli armenti vengono a svernare per trovarvi pascolo e provvigioni, e poi nella state se ne ritornano alla montagna, senza che si conoscano tratturi.

Lo stesso si verificherà colà quando ci saranno le strade dappertutto, come abbiamo noi. Allora i tratturi diverranno inutili, poichè domando io se sarà conveniente che si lasci un terreno inutile a fianco delle strade buone, per le quali possono passare non solo i carri ed i cavalli, ma anche gli armenti.

Io quindi sono d'avviso che la parola che si è messa qui sia quella che conviene, cioè *finchè dura il bisogno*. Ci saranno le autorità, ci saranno i prefetti, ci saranno anche gl'impiegati demaniali, i quali, a tempo opportuno, diranno che questi tratturi non servono più, e quindi si leveranno.

MANCINI, *relatore*. La Commissione ha provveduto anche a questi pericoli, quando nella formola dell'articolo 10 ha detto che « i *tratturi* potranno essere messi agl'incanti a misura che il bisogno ne cessasse, *udito il voto dei Consigli provinciali*. »

Parve alla Commissione che se si lasciasse unicamente all'Amministrazione finanziaria decidere, quando le convenisse di fare queste vendite, per avventura potesse la medesima cadere in errore, e collocarsi da un punto di vista parziale, quando non si richiedesse il voto di un corpo consultivo in cui fossero rappresentati gl'interessi industriali. Ma qual corpo potrà meglio rappresentare questi interessi che il Consiglio provinciale della Capitanata o di quell'altra provincia, nella quale si trovano propriamente i terreni? Dandosi adunque questa guarentigia, si può avere la morale certezza che se non sia cessato il bisogno, i *tratturi* non si porranno in vendita, anche perchè non sono al certo proprietà così vaste da eccitare la cupidigia della finanza.

Dentro questi limiti perciò sembra che sia sufficientemente assicurato che si giudicherà della cessazione del bisogno con imparzialità, e dal voto illuminato di un corpo istrutto delle condizioni locali.

Quindi la Commissione crede che si possa votare l'articolo, com'è stato da lei proposto.

Voti. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento del deputato De Cesare, osservando che il primo paragrafo dell'articolo 10 consuona perfettamente con quello proposto dalla Commissione; su questo non c'è divergenza; la divergenza sta soltanto nel primo capoverso, che è questo:

« A misura che il bisogno cessi saranno devoluti ai censuari limitrofi in proporzione dell'estensione delle loro terre. »

Qui la Commissione ha adottato l'altro sistema, che cioè questi tratturi abbiano ad esser messi in vendita con diritto di preferenza ai proprietari delle terre confinanti.

DE CESARE. Mi associo al sistema della Commissione, che cioè i censuari abbiano la preferenza, a parità di prezzo, quando saranno esposti in vendita i tratturi.

SELLA, *ministro per le finanze*. Domando la parola per esporre alcune considerazioni.

Comincierò a domandare che non si dica: « Saranno messi in vendita come gli altri beni dello Stato » perchè siccome della vendita degli altri beni dello Stato è incaricata adesso una società, parrebbe che si volesse dire che anche della vendita di questi debba essere la società medesima incaricata. Proporrei si dicesse invece: « Colle norme della legge 21 agosto 1862. » Si è colle norme di questa legge che debbono essere venduti ai pubblici incanti. Quindi, tolte le parole: *ai pubblici incanti*, si direbbe: « colle norme della legge 21 agosto 1862, udito il voto dei Consigli provinciali, » imperocchè la legge del 21 agosto 1862 vuole che sia sentita una Commissione provinciale la quale si occupi del ripartire o non ripartire in lotti i beni. I Consigli provinciali vogliono d'altronde sentire anche per sapere se il bisogno di questi tratturi è cessato. In questa parte adunque siamo d'accordo, e prego l'onorevole presidente di prenderne nota.

Pregherei adesso l'onorevole Mancini come relatore della Commissione di voler considerare a qualche inconveniente che può sorgere per questo ultimo alinea: « A parità di condizioni, saranno preferiti negli acquisti i proprietari delle terre confinanti. »

Io non so come possa veramente un incanto pubblico essere efficace, quando vi ha un tale che senza assistere all'incanto può star a vedere come vanno le cose, e pigliare lo stabile a chi avrà fatto l'offerta migliore.

Io non capisco come possa stare l'idea *di preferenza* coll'idea dei pubblici incanti...

MELLANA. Domando la parola.

SELLA, *ministro per le finanze*.... capisco la preferenza nelle trattative private, non negl'incanti.

Di più, come si eserciterà la preferenza? I confinanti sono per lo meno due: a quale di essi si accorderà? Si tratta di un terreno largo 120 metri; ne darete 60 per uno? In tal caso diventa inutile la condizione del pubblico incanto.

In pratica poi io credo che i soli, i veri concorrenti saranno appunto i proprietari confinanti. Un tratto di terreno largo 120 metri, massime se è ben dissodato, può benissimo destare il desiderio di entrambi i confinanti, ed in tal caso si faranno concorrenza fra di loro.

Così le finanze avranno qualche piccolo vantaggio nei prezzi, e sarà dato un modo legale di fare migliori offerte a quello dei confinanti che ne avrà maggior desiderio od avrà maggiori capitali per fare acquisto di questi *tratturi*.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha la parola.

MELLANA. Io non so comprendere come, ammesso il principio che debbano i terreni vendersi all'asta pubblica, si possa poi dare la preferenza a questo o a quello: la preferenza l'avrà chi farà la offerta migliore. Invece secondo questo, una volta ammesso l'incanto, è inutile la clausola che la Commissione vorrebbe inserita nell'articolo.

MANCINI, *relatore.* La Commissione fa innanzi tutto osservare che l'articolo 10 contempla un caso ben lontano ed ipotetico. Forse sarebbe meglio affatto sopprimerlo, per non eccitare prematuri timori, se il Ministero a ciò non incontrasse difficoltà.

Il giorno in cui si dovrà fare la vendita di questi *tratturi*, tale vendita sarà decretata dal potere legislativo, e si eseguirà colle norme che allora si indicheranno.

Siamo d'accordo che per qualche tempo questa vendita è impossibile. Questi saranno dunque beni demaniali da vendersi quando il potere legislativo lo vorrà, e colle norme che vorrà prescrivere.

Che se l'articolo debbasi conservare, in tal caso è indispensabile accordare, sotto qualunque forma o locuzione, un vero diritto di preferenza a favore dei proprietari delle terre laterali.

Coloro che conoscono la condizione delle Puglie, e le gare che insorgono allorchè si tratta d'occupare anche illegittimamente una piccola parte di questi *tratturi*, comprendono la grande difficoltà in cui si troverebbero collocati i proprietari confinanti, se vedessero un terzo venire ad introdursi fra loro.

Il ministro e l'onorevole Mellana trovano questa preferenza inconciliabile cogli incanti.

Farò osservare che la legge del 21 agosto 1862 non prescrive assolutamente che la vendita si faccia col mezzo d'incanti. Ivi è stabilito che essa ha luogo con due mezzi, cioè: col mezzo degl'incanti, e (laddove gli incanti vadano deserti) col mezzo di trattative private, ed in certi casi anche direttamente col mezzo di trattative private. Dunque, per ragioni le quali nascono dalla natura delle cose e dalla situazione dei luoghi, è giustizia disporre che a parità d'offerte saranno preferite quelle dei confinanti, o che gl'incanti abbiano luogo solo sussidiariamente, quando i proprietari confinanti non domandino di esercitare il loro diritto di preferenza e di fare l'acquisto a private trattative.

Del resto anche in un incanto, se questo si fa con ischede chiuse, possono trovarsi due o più offerte eguali, una delle quali appartenga ad un proprietario limitrofo. In tal caso è sempre utile che la legge accordi e garantisca la preferenza.

In questi limiti ridotta la preferenza può essere benissimo consentita, laddove (si ripete) il Ministero non creda miglior partito sopprimere l'articolo 10, e riservare ad altro tempo provvedere con altra legge intorno alla vendita dei *tratturi*.

SELLA, *ministro delle finanze.* Farò una proposta per aderire al desiderio dell'onorevole De Cesare e della Commissione, ed è questa, che fosse fatta facoltà di venderli a trattative private ai proprietari delle terre confinanti.

Sarebbe così tolta ogni difficoltà, perchè comprendo il desiderio che può essere nei proprietari di non avere dei vicini incomodi. Si sa benissimo che da certe vicinanze possono nascere delle questioni molto fastidiose.

Anche adesso quando nella rettificazione delle strade rimane disponibile qualche striscia di terreno, si procede a trattative private coi proprietari confinanti.

Io quindi proporrei che si dicesse: « potranno essere venduti a trattative private ai proprietari delle terre confinanti. »

DE CESARE. A misura che il bisogno c'è. È una facoltà.

PRESIDENTE. Pregherei il signor ministro di voler formolare la sua proposta.

SELLA, *ministro per le finanze.* Mi si fa l'obbiezione che si dice *potrà*. Ma volete forzare il Ministero a fare delle trattative private quando gli altri non volessero?

Questa è una materia da regolamento, nel quale si direbbe naturalmente che si cercherà di andare d'accordo coi proprietari confinanti, e si provvederà pel caso in cui non ci sia modo di andare d'accordo.

La proposta sarebbe:

« Si potranno pure vendere a trattative ai proprietari delle terre confinanti. »

PRESIDENTE. La Commissione propone ed il Ministero accetta questa formola:

« A misura che il bisogno cessi, udito però il voto del Consiglio provinciale, saranno messi in vendita colle norme della legge del 21 agosto 1862, qualora i proprietari confinanti non offrano di comprarli al prezzo di stima. »

Pongo ai voti l'articolo 10 con quest'emendamento:

« I *tratturi* e i *riposi* del Tavoliere saranno conservati, per comodo della pastorizia, nel loro stato attuale, per quanto il bisogno lo richieda, sotto l'osservanza delle relative disposizioni in vigore.

« A misura che il bisogno cessi, udito però il voto del Consiglio provinciale, saranno messi in vendita colle norme della legge del 21 agosto 1862, qualora i proprietari confinanti non offrano di comprarli al prezzo di stima. »

(È approvato.)

SELLA, *ministro per le finanze.* L'articolo 11 si ommetterebbe d'accordo colla Commissione.

PRESIDENTE. Essendo omesso l'articolo 11, si passa all'articolo 12:

« Nulla è innovato alle leggi ed ai regolamenti intorno alle acque e alle foreste. »

(È approvato.)

SELLA, *ministro per le finanze*. Avrei poi ancora a proporre un articolo relativo al sale. Faccio solo questa riserva, ma non credo che ci sia alcun inconveniente nel votare adesso gli altri articoli.

PRESIDENTE. « Art. 13. Con regolamento approvato per regio decreto saranno stabilite le norme da osservarsi per l'esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 14. Sono abrogate tutte le leggi e disposizioni contrarie alla presente legge. »

(È approvato.)

Ora non resta che a votare sull'articolo, di cui ha fatto riserva il signor ministro delle finanze.

SELLA, *ministro per le finanze*. Mi dispiace di finire la discussione di questa legge con una proposta, la quale non riesce intieramente gradita a coloro i quali si interessano al Tavoliere di Puglia, ma che io credo atto di inevitabile giustizia, e sarebbe questa:

« Cesserà nel Tavoliere ogni somministranza gratuita di sale o speciale riduzione nel prezzo del medesimo. »

Io ho già detto troppo lungamente nella seduta di ieri le ragioni di questa proposta, perchè occorra di ripeterle qui.

Se la Commissione non facesse obbiezioni, io mi asterrei dallo esporle; ma se essa si oppone, non posso a meno di indicarle sommariamente.

Aspetto quindi di sentire il parere della Commissione.

LEOPARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Leopardi.

LEOPARDI. La Commissione desidererebbe che questo articolo le fosse comunicato per riferirne domani, tanto più che ci sono alcune mende da far scomparire dalla legge, e che si deve dare una sede conveniente all'articolo testè proposto dal signor ministro.

PRESIDENTE. Allora resta inteso che domani la Commissione riferirà intorno all'articolo proposto dal signor ministro per le finanze, e intorno al coordinamento che la Commissione crederà di proporre.

Rammento ai signori deputati che questa sera vi è seduta alle ore otto e mezzo per due interpellanze.

SELLA, *ministro per le finanze*. Se gli onorevoli interpellanti non avessero difficoltà, proporrei che le loro interpellanze avessero luogo domani dopo la votazione di questa legge, invece di questa sera.

MAROLDA-PETILLI. Va benissimo, io sono d'accordo purchè le interpellanze sieno poste all'ordine del giorno di domani dopo la legge in discussione.

PRESIDENTE. Pertanto questa sera non vi è seduta.

Ora do comunicazione del risultato della votazione per la nomina di un commissario di vigilanza della Cassa ecclesiastica.

Votanti	209
Depretis ottenne voti .	119
Allievi	86

Per cui risulta nominato l'onorevole deputato Depretis.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge concernente l'affrancamento del Tavoliere di Puglia;

2° Interpellanza del deputato Polsinelli riguardo alla cessione fatta dal Governo ad una società dei residui dovuti dai comuni pel dazio di consumo; del deputato Marolda intorno ad alcune disposizioni del regolamento del dazio di consumo.

Discussione dei progetti di legge:

3° Vendita di beni demaniali in Toscana;

4° Facoltà al Governo di promulgare i progetti di legge relativi ai magazzini generali e alle bonifiche;

5° Pensione vitalizia a ciascuno dei Mille della spedizione di Marsala;

6° Abolizione delle decime ecclesiastiche.